



**PROVINCIA DI TRENTO**  
*Comunità della Vallagarina*  
*Comune di Vallarsa*



*Variante generale al P.R.G.*

## **NORME DI ATTUAZIONE**

*Settembre 2024*



## ***Progetto di Variante al P.R.G.***

*Ufficio Urbanistica della Comunità della Vallagarina*

*gruppo di lavoro*

*arch. Rudi Brunelli*

*geom. Alessandra Simeoni*

*geom. Stefano Marcolini*

***IL SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO – URBANISTICO***

*Dott. Antonio Salvago.*

*Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione* n. dd.

*Adottato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione* n. dd.

*Approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione* n. dd.

***In vigore dal***

# INDICE

<i>Titolo 1° IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE</i> .....	5
ART. 1 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.R.G. ....	5
ART. 2 CONTENUTI E ATTUAZIONE DEL P.R.G. ....	5
ART. 3 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. ....	6
ART. 4 TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA .....	7
ART. 5 UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI .....	8
ART. 6 PRESCRIZIONI PARTICOLARI E RIMANDI .....	8
<i>Titolo 2° DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI</i> .....	9
ART. 7 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE ZONE.....	9
ART. 8 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI – DEFINIZIONI GENERALI.....	10
ART. 9 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI.....	11
ART. 10 SERRE.....	11
ART. 11 PARCHEGGI E STRADE PRIVATI.....	12
ART. 12 FASCE DI RISPETTO ( <i>eliminato</i> ) .....	13
ART. 13 ASSERVIMENTO DELLE AREE ALLE COSTRUZIONI ( <i>eliminato</i> ).....	13
ART. 14 PRESCRIZIONI GENERALI PER LA QUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO NEGLI INTERVENTI E NELLE OPERE .....	13
ART. 15 AREE DI RIPRISTINO AMBIENTALE .....	14
<i>Titolo 3° CENTRI STORICI (ZONE A)</i> .....	16
ART. 16 NORMA GENERALE ( <i>eliminato</i> ).....	16
ART. 17 GENERALITA' .....	16
ART. 18 CATEGORIE DI INTERVENTO "R1" - "R2" - "R3" - "R6" - "edifici pertinenziali" .....	17
ART. 18.1 NON APPLICAZIONE ART. 105 L.P. 15/2015.....	21
ART. 19 FRONTI DA RIQUALIFICARE UNITARIAMENTE .....	21
ART. 20 FRONTI FI PREGIO E VINCOLI PUNTUALI .....	22
ART. 21 SPAZI DI RIQUALIFICAZIONE .....	22
ART. 21.1 VERDE STORICO.....	23
ART. 22 AREE LIBERE IN CENTRO STORICO.....	23
ART. 22.1 SPAZI PRIVATI DEGLI EDIFICI.....	23
<i>Titolo 4° AREE RESIDENZIALI ESTERNE AI PERIMETRI DEI CENTRI STORICI (ZONE B)</i> .....	25
ART. 23 GENERALITA' .....	25
ART. 24 AREE CONSOLIDATE .....	27
ART. 25 AREE DA COMPLETARE.....	27
<i>Titolo 5° AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO (ZONE C)</i> .....	28
ART. 26 AREE DI ESPANSIONE .....	28
<i>Titolo 6° ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE (ZONE D)</i> .....	30
ART. 27 GENERALITA' .....	30
ART. 28 AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE.....	30
ART. 28.1 AREE MISTE, PRODUTTIVE E COMMERCIALI .....	31
(ZONE L) .....	32
ART. 29 AREE PER ATTIVITA' ESTRATTIVE.....	32
<i>Titolo 7° AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI (ZONE F)</i> .....	33
ART. 30 AREE PER CAMPEGGI ( <i>eliminato</i> ) .....	33
ART. 31 AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE .....	33
ART. 32 VERDE PUBBLICO E PARCHI URBANI .....	34
ART. 33 AREE PER SERVIZI PRIVATI.....	34
ART. 34 AREE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE .....	35
<i>Titolo 8° AREE NON SPECIFICAMENTE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO (ZONE E)</i> .....	36
ART. 35 AREE AGRICOLE GENERALITA' .....	36
ART. 35.1 AREE AGRICOLE DI PREGIO .....	39
ART. 36 AREE AGRICOLE.....	40

ART. 37 ALTRE AREE AGRICOLE .....	40
ART. 38 AREE PER AZIENDE AGRICOLE.....	41
ART. 38.1 AREE PER IMPIANTI AGRICOLI PER LA ZOOTECNIA.....	42
ART. 39 AREE A BOSCO, AREE A PASCOLO.....	42
ART. 39.1 AREE AD ELEVATA INTEGRITA' .....	43
<i>Titolo 9° AREE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI (ZONE D)</i> .....	44
ART. 40 AREE RICETTIVE ED ALBERGHIERE.....	44
ART. 40.1 ATTREZZATURE EXTRA ALBERGHIERE.....	44
<i>Titolo 10° AREE PER INFRASTRUTTURE E SERVIZI (ZONE F)</i> .....	46
ART. 41 NORME GENERALI .....	46
ART. 42 INFRASTRUTTURE STRADALI.....	46
ART. 43 PARCHEGGI PUBBLICI .....	47
ART. 44 PERCORSI PEDONALI E PISTE CICLABILI.....	48
ART. 45 ELETTRODOTTI .....	48
ART. 46 IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI.....	49
ART. 46.1 AREE PER STAZIONI DI SERVIZIO .....	49
ART. 46.2 AREE CIMITERIALI.....	50
<i>Titolo 11° AREE DI TUTELA E PROTEZIONE (ZONE H)</i> .....	51
ART. 47 VERDE PRIVATO.....	51
ART. 47.1 FASCE DI RISPETTO .....	51
ART. 47.2 AREE DI RISPETTO CIMITERIALE.....	51
ART. 47.3 FASCIA DI RISPETTO STRADALE.....	52
ART. 47.4 AREE DI RISPETTO DEI DEPURATORI .....	53
ART. 48 AREE DI DIFESA PAESAGGISTICA.....	54
ART. 49 PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA.....	55
ART. 50 AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI .....	56
ART. 50.1 AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE: AMBITI DI INTERESSE ECOLOGICO, AMBITI DI INTERESSE PAESAGGISTICO .....	57
ART. 51 MANUFATTI E SITI DI INTERESSE CULTURALE, STORICO, NATURALISTICO E BENI AMBIENTALI .....	58
ART. 52 AREE A TUTELA ARCHEOLOGICA.....	58
ART. 53 BENI CULTURALI .....	59
ART. 54 AREE DI TUTELA AMBIENTALE PROVINCIALE .....	60
ART. 55 INVARIANTI.....	61
ART. 56 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (FORESTALE) .....	61
ART. 57 RETE NATURA 2000 E RISERVE NATURALI PROVINCIALI .....	61
<i>TITOLO 12° PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE (ZONE D)</i> .....	63
ART. 58 DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE.....	63
ART. 59 TIPOLOGIA COMMERCIALE E DEFINIZIONI.....	63
ART. 60 LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI.....	63
ART. 61 PARCHEGGI PERTINENZIALI (eliminato) .....	64
ART. 62 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE .....	64
<i>Titolo 13° DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE</i> .....	65
ART. 63 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE.....	65
ART. 64 DEFINIZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE (eliminato).....	66
Art. 65 DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE NEGLI INSEDIAMENTI STORICI E AREE EDIFICATE (eliminato) .....	66
Art. 66 DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE NELLE AREE PRODUTTIVE (eliminato).....	66
Art. 67 DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE IN ALTRE AREE (eliminato).....	66
Art. 68 DISTANZE DA APPLICARE TRA MANUFATTI ACCESSORI (eliminato).....	66
Art. 69 DISTANZE DEGLI EDIFICI DAI CONFINI (eliminato).....	66
<i>Titolo 14° STRUMENTI SUBORDINATI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE</i> .....	67
ART. 70 DISPOSIZIONI IN MERITO AI PIANI ATTUATIVI.....	67
ART. 71 DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE AREE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO.....	67
<i>Titolo 15° NORME TRANSITORIE E FINALI</i> .....	68

ART. 72 DEROGA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE O IMPIANTI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO .....	68
ART. 73 NORME TRANSITORIE FINALI .....	68
TABELLA 1 MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI .....	69
TABELLA 2 MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI .....	70
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO (art. 8 comma 6) .....	70
TABELLA 3 SCHEMI INDICATIVI PER IL COMPUTO DEI PIANI FUORI TERRA (art.3 R.U.E.P.) .....	72
TABELLA 4 SCHEMA PER LE COSTRUZIONI ACCESSORIE (art. 3 RUEP) .....	73
TETTOIA IN ADERENZA (max 15 mq) (Tipologia 1).....	73
TETTOIA ISOLATA(max 15 mq) (Tipologia 2).....	74
DEPOSITO/LEGNAIA IN ADERENZA (SUL max 15,00 mq) (Tipologia 1).....	75
DEPOSITO/LEGNAIA ISOLATA (SUL max 15,00 mq) (Tipologia 2) .....	76
TABELLA 5 SCHEMA PER I MANUFATTI – art. 84 RUEP (*).....	77
TABELLA 6 VINCOLI PUNTUALI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO .....	78
TABELLA 7 TIPI E AMPIEZZE DELLE FASCE DI RISPETTO a) (in metri) .....	82
TABELLA 8 LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI *) (in metri) .....	83
TABELLA 9 LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI *) (in metri) .....	84
TABELLA 10 DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO.....	85
TABELLA 11 MANUFATTI E SITI DI INTERESSE STORICO ( esterni ai centri storici ).....	86
TABELLA 12 BENI ARCHITETTONICI.....	88
TABELLA 13 ELENCO CARTIGLI .....	89

**Titolo 1°**  
**IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE**

**ART. 1**  
**ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.R.G.**

1. Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) è costituito dai seguenti documenti:
  - a) Tavole grafiche, e precisamente:
    - n. 12 Tavole degli Insediamenti storici; in scala 1:1000;
    - n. 9 Tavole del Sistema insediativo-produttivo-infrastrutturale, in scala 1:5000;
    - n. 2 Tavole del Sistema ambientale in scala 1:10000;
  - b) Le presenti Norme Tecniche di Attuazione;
  - c) La Relazione Illustrativa;
  - d) Il Rapporto Ambientale;
  - e) Le schede di rilievo delle unità edilizie in centro storico;
  - f) Il Manuale di intervento per gli Insediamenti Storici
2. In caso di non corrispondenza fra le tavole a scala diversa prevale la tavola di maggior dettaglio.
3. Le indicazioni contenute nella Cartografia vanno intese come espresse nelle apposite legende e vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui alle presenti norme. In caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa della stessa tematica prevalgono le indicazioni della tavola a scala più dettagliata. Le prescrizioni delle seguenti norme prevalgono rispetto a quelle degli elaborati grafici.

**ART. 2**  
**CONTENUTI E ATTUAZIONE DEL P.R.G.**

1. Il PRG è redatto ai sensi della L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e s. m. “Ordinamento urbanistico e tutela del Territorio” e della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”, ed è stato aggiornato alle modifiche introdotte dalla L.P. 4 agosto 2015 n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio” e si applica nell'intero territorio del Comune di Vallarsa.
2. La disciplina urbanistica in esso contenuta è coerente al Piano Urbanistico Provinciale, approvato con L.P. 27.05.2008 n. 5 ed entrato in vigore il 26.06.2008.

L'attuazione del P.R.G. avviene secondo le disposizioni contenute nelle planimetrie in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni delle presenti Norme di Attuazione, dalle indicazioni contenute nelle Schede di rilievo degli edifici in centro storico, nonché agli indirizzi e ai criteri interpretativi risultanti dalla Relazione Illustrativa e nel Manuale di intervento per gli Insediamenti Storici. Tali disposizioni sostituiscono in ogni loro parte tutte quelle del precedente strumento urbanistico.

In relazione a casi particolari la Commissione edilizia o l'Ufficio tecnico comunale possono approvare motivatamente proposte che si discostano dalle indicazioni del Manuale di intervento per gli Insediamenti Storici.

3. Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
4. I confini di zona individuati in cartografia non sono assimilati ai confini di proprietà.
5. I temi geologici, idrogeologici, valanghivi, sismici, i pozzi e le sorgenti sono disciplinati dalle Norme di Attuazione del P.U.P., dalla Carta di Sintesi *della pericolosità* (approvata con deliberazione n. 1317 del 4 settembre 2020 e s.m.) *dalla Carta delle risorse idriche*. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sul territorio comunale, sono subordinati al rispetto della Carta di Sintesi della Pericolosità approvata e disciplinata dal Capo IV delle Norme di Attuazione del PUP.

Nelle zone di rispetto idrogeologico è vietato inoltre:

- la dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- impianti di trattamento e gestione di rifiuti;
- lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli.

Le disposizioni della CSP prevalgono rispetto alle previsioni del PRG.

6. Il PRG riporta le invarianti che costituiscono gli elementi territoriali meritevoli di tutela e valorizzazione, elencati nel comma 2 dell'art.8 delle Norme di Attuazione del PUP.

### **ART. 3 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.**

1. Il P.R.G. si attua mediante i piani esecutivi previsti nel Piano e attraverso gli interventi edilizi assoggettati a idoneo titolo abitativo. Tutti gli strumenti di attuazione devono rispettare le indicazioni del P.R.G. e le disposizioni di cui all'art.70 delle presenti Norme.
2. Le tipologie e i contenuti dei Piani Attuativi sono quelli indicati dall'art.50 della L.P. 15/2015.
3. La cartografia e le Norme indicano le aree dove si applicano i piani attuativi di cui al comma precedente e forniscono le indicazioni puntuali per ogni ambito.
4. I piani attuativi approvati ed in vigore continuano a disciplinare le aree di competenza con prevalenza su eventualmente difformi indicazioni di P.R.G., fino alla scadenza naturale dei piani attuativi medesimi.
5. Le destinazioni di zona eventualmente indicate nel P.R.G., possono anche essere spostate all'interno dell'area soggetta al piano attuativo, purché si mantengano inalterate le quantità dimensionali dell'area e di SUN previste e tali modifiche siano ritenute compatibili dall'Amministrazione.

Nell'attuazione dei piani attuativi si devono osservare le disposizioni del Titolo II, Capo III, della L.P. 15/2015 e vanno comunque rispettate:

- a) le destinazioni d'uso;
  - b) i parametri edificatori e le tipologie edilizie prescritte per ciascuna zona o funzione;
  - c) le indicazioni della cartografia del P.R.G.;
  - d) i contenuti dei singoli piani attuativi;
  - e) altri eventuali indirizzi compresi nelle presenti Norme.
6. Nelle aree sottoposte a Piani Attuativi e fino alla loro approvazione, sono ammessi solo gli interventi previsti dall'art. 49 comma 2 della L.P. 15/2015. Per le aree libere è consentita la normale coltivazione dei fondi.
  7. In coerenza con le indicazioni della normativa nazionale in materia di anticorruzione (del. Anac 831/2016) ai lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 1, comma 2, lettera e), e art. 36, commi 3 e 4).
  8. Per quanto attiene le opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nell'ambito dei piani attuativi e le relative procedure, valgono le disposizioni della legislazione provinciale in merito.
  9. Con riguardo alla durata e agli effetti degli strumenti urbanistici vale quanto previsto dagli artt. 45, 54 e 121 della L.P.15/2015.

#### **ART. 4**

#### **TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA**

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivanti ed è subordinata al rilascio di permesso di costruire o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della vigente legislazione provinciale e nazionale.
2. Le sole previsioni del P.R.G. non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee a meno che il richiedente la trasformazione si impegni con apposita convenzione a realizzarle o ad adeguarle a proprie cure e spese.
3. A prescindere dalle previsioni delle singole norme di zona, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre ammessi, nella logica di garantire il presidio, il decoro e la funzionalità degli immobili/manufatti e delle pertinenze ad essi connesse. Per gli edifici soggetti a categoria di restauro sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria oltre a quanto specificato nel comma 2 dell'art.18 delle presenti Norme.

**ART. 5**  
**UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI**

1. Non è ammesso il trasferimento di potenzialità edificatorie fra aree a diversa destinazione di zona.
2. Qualora, nei casi previsti avvengano demolizioni di edifici esistenti, il sedime residuale ricade sotto la destinazione urbanistica assegnata dal P.R.G. all'area adiacente.

**ART. 6**  
**PRESCRIZIONI PARTICOLARI E RIMANDI**

1. Ai sensi del comma 4 dell'art.45 della L.P.15/2015, le aree espressamente individuate in cartografia sono inedificabili per dieci anni a partire dall'entrata in vigore delle varianti che ne hanno stralciato la potenzialità edificatoria.
2. L'ambito è inedificabile (sopra e sottosuolo) in quanto ricadente in area con penalità di cui agli artt. 15, 16 e 18 (APP) della CSP.
3. Per tali ambiti, perimetrati in cartografia, vale quanto previsto dal relativo "*Patto Territoriale*" dove le norme di attuazione del PRG si intendono integrate o sostituite per consentire le realizzazioni previste dal Patto Territoriale stesso. In tali aree non trovano quindi applicazione le norme di piano relative alle zone con simile destinazione individuate dal PRG.
4. Sull'edificio esistente in località Casette, catastalmente contraddistinto dalla p.ed. 1969, già oggetto di ampliamento con concessione edilizia n. 5930/2012, sono consentiti interventi di ristrutturazione senza ampliamento di SUN con il vincolo del mantenimento della destinazione d'uso agricola del piano terra.
5. Per l'edificio esistente "Malga Morbi", contraddistinto catastalmente con la p.ed. 569/4 e ricadente all'interno della ZSC "Monti Lessini – Piccole Dolomiti" e della ZPS "Piccole Dolomiti", zone afferenti a Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"), si ammette il cambio di destinazione d'uso ai fini di un utilizzo ricettivo nel rispetto di quanto indicato dalla specifica scheda n.55 – "Edifici isolati". In sede di progettazione dovrà essere attivata la procedura ai sensi del D.P.P. 50-157/Leg.)

**Titolo 2\***  
**DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI**

**ART. 7**  
**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE ZONE**

1. Il territorio comunale è stato suddiviso in "zone" e "aree" omogenee come risulta dalle planimetrie in scala 1:1.000 (centro storico), 1:2.000 e 1:5.000
2. Ciascuna di tali aree e zone è sottoposta a distinta disciplina contenuta negli articoli delle presenti Norme:

**A) Zone A: Centro Storico**

**B) Zone B: residenziali esterne ai perimetri dei centro storici**

- aree consolidate;
- aree da completare.

**C) Zone C: aree residenziali di nuovo impianto**

- aree di espansione.

**D) Zone D: zone per attività produttive ed economiche, turistiche e commerciali**

- aree produttive del settore secondario di interesse locale;
- aree miste produttive e commerciali;
- aree ricettive ed alberghiere;
- aree per attrezzature extra alberghiere.

**E) Zone E; aree non specificatamente destinate all'insediamento:**

- aree agricole di pregio;
- aree agricole;
- altre aree agricole;
- aziende agricole;
- aree per impianti agricoli per la zootecnia;
- aree a bosco, aree a pascolo;
- aree ad elevata integrità.

**F) Zone F; aree per attrezzature e servizi e per infrastrutture:**

- aree per servizi ed attrezzature pubbliche;
- verde pubblico e parchi urbani;
- aree per servizi privati;
- aree per servizi ed attrezzature tecnologiche;
- infrastrutture stradali;
- parcheggi pubblici;
- aree per percorsi pedonali e ciclabili;
- gli elettrodotti;
- impianti per lo smaltimento dei rifiuti;
- aree per stazioni di servizio;

- aree cimiteriali.

**H) Zone H: aree di tutela e protezione:**

- verde privato;
- fasce di rispetto;
- aree di rispetto cimiteriale;
- aree di rispetto stradale;
- aree di rispetto dei depuratori;
- aree di difesa paesaggistica;
- aree di protezione dei corsi d'acqua;
- le aree di protezione dei laghi;
- ambiti fluviali di interesse: ambiti di interesse ecologico, ambiti di interesse paesaggistico;
- aree di tutela archeologica;
- beni culturali;
- aree di tutela ambientale provinciale;
- invariati;
- aree sottoposte a vincolo idrogeologico (forestale);
- Rete Natura 2000 e riserve naturali provinciali;
- manufatti e siti di interesse culturale, storico, naturalistico e beni ambientali;

**L) Zone L: aree per attività estrattive**

3. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di distanze vale la tabella di equiparazione tra zone omogenee di cui all'art. 63 comma 3 delle presenti Norme.

**ART. 8**

**INDICI URBANISTICI ED EDILIZI – DEFINIZIONI GENERALI**

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del P.R.G. si assumono le definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni riportate negli artt. 3 della L.P. 15/2015 e del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, fatte salve le seguenti specificazioni:

***Destinazione d'uso***

Ai fini della determinazione del contributo di costruzione e degli spazi di parcheggio si fa riferimento alle categorie tipologico-funzionali di cui all'art. 45 comma 1 del Regolamento Edilizio Urbanistico Provinciale o altra sottocategoria indicata nella Tabella B del precitato Regolamento.

Per la definizione delle categorie e delle sottocategorie d'uso degli immobili si rimanda a quanto indicato nel Regolamento Edilizio Comunale.

***Lotto***

Nel caso di lotti "non modificabili", ovvero quando essi siano circondati da strade esistenti o di progetto, corsi d'acqua o da lotti già edificati sono ammesse riduzioni della superficie minima edificabile (lotti minimi) fino al 25%.

### **Costruzioni accessorie**

Si intendono come costruzioni accessorie quelle di cui all'art. 3 comma 4 lett. b) del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale. La Tabella 4 indica le tipologie e dimensioni stabilite per legnaie/depositi e per le tettoie.

### **Elementi di Arredo (cassette da gioco e piccoli depositi per attrezzi da giardino)**

Si intendono quegli elementi di arredo di cui all'art.78 comma 2 lettera c) della L.P.15/2015, così come specificati dall'art.26 comma 1 lett a) del RUEP.

### **Pergotenda**

Elemento di arredo a servizio degli edifici con prevalente destinazione residenziale (o affini) collocato sulle pertinenze in aree urbanizzate e realizzato con caratteristiche simili a quelle del pergolato ma con copertura retrattile, di modeste dimensioni e comunque di superficie inferiore a 20 mq (compresi gli eventuali sporti) con almeno due lati perimetrali aperti. Tale struttura non rileva ai fini della determinazione della superficie utile lorda/netta e non determina alcun aumento di carico urbanistico ed è assoggettata alla procedura dell'art.78bis della L.P.15/2015.

Le strutture poste a sostegno della tenda dovranno essere realizzate con profili leggeri con finitura compatibile con il contesto; gli elementi di copertura dovranno presentare una tinta unita bianca o nella gamma dei grigi chiari.

## **ART. 9**

### **DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI**

1. Le categorie di intervento previste dal P.R.G. sono quelle definite dall'art.77 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.
2. Ad ogni edificio/unità edilizia ricompresi nel perimetro degli insediamenti storici nonché gli edifici storici isolati, è attribuita una categoria di intervento in ordine al grado di protezione cui è sottoposto, con riferimento agli interventi edilizi che vi sono consentiti nonché ad eventuali indicazioni in merito ai potenziali ampliamenti/sopraelevazioni, vincoli puntuali etc.

## **ART. 10**

### **SERRE**

1. Sono quelle definite dall'art. 70 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.
2. Devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

#### **2.1 Altezza massima:**

- |                                 |   |      |
|---------------------------------|---|------|
| A) tunnel temporaneo stagionale | m | 3,00 |
| B) tunnel permanente            | m | 4,00 |
| C) serre propriamente dette     | m | 5,00 |

#### **2.2 Distanze minime dai confini:**

- A) tunnel temporaneo stagionale m 1,50
- B) tunnel permanente vedi destinazione di zona
- C) serre propriamente dette vedi destinazione di zona

**2.3 Distanze minime dagli edifici esterni al lotto:**

- A) tunnel temporaneo stagionale m 3,00
- B) tunnel permanente vedi destinazione di zona
- C) serre propriamente dette vedi destinazione di zona

**2.4 Distanze minime dagli edifici interni al lotto:**

- A) tunnel temporaneo stagionale m 0,00
- B) tunnel permanente m 6,00
- C) serre propriamente dette m 6,00

**2.5 Distanze minime fra le serre:**

- A) tunnel temporaneo stagionale m 0,00
- B) tunnel permanente m 0,00
- C) serre propriamente dette m 0,00

**2.6 Distanze minime dalle strade:**

- A) tunnel temporaneo stagionale m 3,00
- B) tunnel permanente vedi Tabelle 8 e 9
- C) serre propriamente dette vedi Tabelle 8 e 9

3. Sono ammesse distanze inferiori, riferite solo ai confini, con il consenso intavolato del proprietario finitimo rispettando comunque le distanze dagli edifici previste dal Regolamento Edilizio.
4. Sono consentite nelle seguenti zone del P.R.G.:

**A) tunnel temporale stagionale**

Sono consentiti in tutte le zone con esclusione delle aree di tutela e protezione di cui al Titolo 11°.

**B) tunnel permanente**

Sono consentiti solo nelle aree agricole.

**C) serre propriamente dette**

Sono consentite solo nelle aree agricole.

**ART. 11**

**PARCHEGGI E STRADE PRIVATI**

1. Per la determinazione gli standard di parcheggio da osservare in caso di nuove costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di destinazione d'uso di costruzioni esistenti, tenuto conto delle

destinazioni d'uso, della collocazione nel contesto urbano e della caratterizzazione economica della località, trovano applicazione le definizioni previste nella legge provinciale per il governo del territorio di cui alla L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm. e del relativo regolamento di attuazione.

2. Il PRG riporta in cartografia le strade private che per dimensione, per localizzazione o per funzione, rivestono un ruolo rilevante nel tessuto urbano in quanto sono a servizio di una pluralità di edifici a carattere residenziale o produttivo.

**ART. 12**  
**FASCE DI RISPETTO**  
*(eliminato)*

**ART. 13**  
**ASSERVIMENTO DELLE AREE ALLE COSTRUZIONI**  
*(eliminato)*

**ART. 14**  
**PRESCRIZIONI GENERALI PER LA QUALIFICAZIONE  
DEL TERRITORIO NEGLI INTERVENTI E NELLE OPERE**

1. Le costruzioni devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale. A tale fine il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) o soluzioni progettuali diverse, nonché la rimozione degli elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere) contrastanti con le caratteristiche ambientali. Qualora a seguito di demolizioni o di interruzioni di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, il Sindaco ha la facoltà di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
2. Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
3. E' vietato alterare l'assetto morfologico, paesistico e funzionale dell'ambiente naturale e del terreno se non per gli interventi e le opere previsti dal Piano.

Le eventuali modifiche apportate con gli interventi ammessi non devono compromettere la stabilità del suolo e le sue condizioni idrogeologiche e devono migliorare le sue qualità paesaggistiche e naturalistiche.

In generale, salvo che dove indicato dal Piano, è vietato:

- scavare, estrarre e depositare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale;
- tenere discariche di qualsivoglia natura e entità;
- tenere all'aperto e in vista depositi di materiali e macchinari edilizi, di rottami di qualsiasi natura, e accumuli di merce alla rinfusa.

4. Una volta cessata la loro funzione, le strutture delle opere provvisorie e gli impianti dismessi vanno smantellati e rimossi; i sedimenti abbandonati di ogni tipo di infrastrutture, comprese le strade di cantiere e le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento ormai compiuto, vanno sistemati col ripristino degli assetti precedenti del terreno e della vegetazione, a cura e spese dei proprietari o degli intestatari del permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività.
5. Gli edifici e i manufatti che per la loro ubicazione o per le loro condizioni funzionali creano gravi intralci per la viabilità o per il corretto utilizzo dei servizi pubblici in generale possono essere eliminati mediante la demolizione parziale o totale ovvero ristrutturati, previa dichiarazione di pubblica utilità delle opere nei progetti relativi alla viabilità e all'esecuzione di servizi pubblici con sola esclusione degli edifici ricompresi nel perimetro degli insediamenti storici soggetti ad interventi di restauro, risanamento conservativo.
6. I manufatti accessori storici quali: le fontane, i lavatoi, gli abbeveratoi, i pozzi, le canalizzazioni, le fornaci, i capitelli, le croci, opere militari e simili connessi ad attività tradizionali vanno tutelati attraverso la conservazione testuale, e possono essere soggetti esclusivamente agli interventi di restauro.

#### **ART. 15** **AREE DI RIPRISTINO AMBIENTALE**

1. Tali aree che comprendono sia i siti inquinati soggetti a bonifica e recupero di cui all'art. 77 bis del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che quelli bonificati, sono rispettivamente individuate sulle tavole di piano con distinta grafia.  
I siti bonificati presenti nel territorio comunale sono:
  - SIB 210005, ex discarica RSU Località Riva di Vallarsa
2. Il piano per la bonifica delle aree inquinate è predisposto dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente ed è approvato dalla Giunta provinciale.
3. Tali aree non possono essere soggette a cambio di destinazione d'uso prima della loro definitiva bonifica.
4. Ogni intervento sulle particelle fondiari interessate da intervento di bonifica che possa comportare la movimentazione ed il trasporto di terreno al di fuori dell'area, dovrà essere sottoposto ad analisi chimica in ordine alla gestione di terre e rocce da scavo.
5. I siti bonificati comprendono le discariche SOIS bonificate per i quali:
  - è necessario vengano isolati dall'ambiente esterno con la realizzazione di idonei sistemi di confinamento che devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo, in quanto siti di smaltimento definitivo di rifiuti;
  - è vietato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione e l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possano ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale;
  - la destinazione d'uso ammessa è quella prevista dal Piano di ripristino ambientale.

6. La destinazione d'uso ammessa per le discariche di rifiuti è quella prevista dal Piano di ripristino ambientale, può essere agricola ma non per destinazione di produzioni alimentari umane e zootecniche, ai sensi del comma 3 dell'allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003. Esclusivamente per quanto riguarda le discariche per rifiuti inerti, tale limitazione è parzialmente superata dall'art. 102-quater del TULP, comma 11 il quale prevede che successivamente alla data di entrata in vigore del citato comma e nelle quale siano conferiti esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella annessa all'art. 5 del D.M. 308/2005, l'eventuale ricostituzione della copertura vegetale può prevedere anche la piantumazione di specie vegetali e colturali destinate a produzioni alimentari, umane e zootecniche.

**Titolo 3°**  
**CENTRI STORICI**  
**(ZONE A)**

**ART. 16**  
**NORMA GENERALE**  
**(eliminato)**

**ART. 17**  
**GENERALITA'**

1. Per le indicazioni relative agli interventi in centro storico occorre fare riferimento alla cartografia di piano, alle schede di rilievo delle unità edilizie nonché al Manuale di Intervento per gli Insedimenti Storici.
2. Nel centro storico, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici, oltre alle strutture per la residenza sono ammesse le strutture per le attività con essa compatibili, come negozi (con le limitazioni di cui al titolo 12°), uffici, locali di ritrovo, funzioni ricettive e attività comunque connesse con la residenza, con i loro servizi, purché non moleste né recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro; attività produttive con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, e attività commerciali. In tutti i casi si dovranno adottare gli accorgimenti tecnici necessari per assicurare la compatibilità delle attività con la residenza.
3. I progetti che riguardano interventi da realizzarsi nei perimetri degli insediamenti storici dovranno essere particolarmente curati sia per quanto riguarda il rilievo esterno ed interno degli edifici sia per quanto concerne le tecniche di risanamento statico e architettonico, e la risoluzione di particolari problemi di natura strutturale connessi con le condizioni degli edifici.
4. La progettazione dovrà illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento e procedimenti di costruzione che garantiscano il miglior risultato dell'intervento proposto.
5. I confini di zona individuati nelle cartografie, con esclusione di quelli verso la viabilità e i parcheggi pubblici, non sono assimilati ai confini di proprietà.
6. Nelle aree rientranti nel perimetro degli Insedimenti storici e nelle pertinenze degli edifici storici isolati è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie così come definite dalla lett.b) comma 4 dell'art.3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, secondo le tipologie previste nella Tabella 4 in calce alle presenti Norme, nonché di elementi di arredo di cui all'art.8 delle presenti Norme.

I depositi/legnaie e le tettoie di cui alla tabella sopra richiamata, nonché gli elementi di arredo di cui al comma precedente sono ammessi nella quantità massima complessiva di due per edificio o secondo quanto indicato dai diversi articoli. In alternativa, si ammette la realizzazione di numero un deposito/legnaia, della tipologia di cui alla Tabella 4, con SUL massima di 25 mq. Tali costruzioni dovranno essere tipologicamente inserite dal punto di

vista architettonico, paesaggistico e ambientale e posizionate in maniera preferibilmente defilata rispetto alle facciate principali degli edifici. La relazione tecnica ove richiesta attesterà la valutazione di tali aspetti.

I depositi/legnaie, le tettoie e gli elementi di arredo di cui al paragrafo precedente sono vietati all'interno delle aree normate dagli articoli 21 e 21.1 delle presenti Norme.

Le costruzioni accessorie non dovranno interferire con eventuali vincoli anche di natura puntuale. Le costruzioni accessorie diverse da quelle indicate nella Tabella 4 potranno avere una lunghezza massima in facciata di 2,50 ml.

Non è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie/elementi di arredo tra loro aderenti.

Nel caso di edifici soggetti alle categorie di intervento R1 e R2 e/o con fronti di pregio è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione accessoria in aderenza; previo parere favorevole della CEC è ammessa la realizzazione di pensiline a copertura dei portoncini d'ingresso.

Non è ammessa la realizzazione di pergote di cui all'art. 8 delle presenti Norme.

## **ART. 18**

### **CATEGORIE DI INTERVENTO "R1" - "R2" - "R3" - "R6" - "edifici pertinenziali"**

1. Le planimetrie di progetto e le Schede delle unità edilizie in centro storico, provvedono ad individuare la categoria di intervento attribuita ad ogni singola unità edilizia. Le categorie determinano analiticamente gli interventi ammessi sugli elementi costitutivi dell'edificio così come definiti al Titolo 2° delle presenti Norme.

Per tali categorie, individuate con le lettere "R1" - "R2" - "R3" - "R6" – “edifici pertinenziali” sono ammessi esclusivamente gli interventi così come di seguito riportati e normati nei rispettivi articoli.

2. **Per la categoria di intervento "R1".** Sono interventi di restauro quelli definiti all'art. 77 comma 1 lettera c) della legge provinciale per il governo del territorio 15/2015 e ss.mm.. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria in generale sono ammesse opere quali:
  - la sistemazione di corti, piazzali e degli spazi esterni;
  - il rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ecc.);
  - il rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali e delle tecniche tradizionali;
  - il consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti, ecc.) mediante lavori quali la sottomurazione, la posa di tiranti e contrafforti e le riprese di murature, purché esclusivamente diretti a conservare il sistema statico dei manufatti e dei fabbricati onde consentirne la sopravvivenza e purché le opere che rafforzano importanti elementi strutturali non ne comportino la sostituzione;
  - il rinnovo per sostituzione - limitata all'indispensabile - degli elementi costruttivi dell'edificio con altri di forma, natura e tecnica costruttiva uguali a quelle da sostituire o realizzate in coerenza con le indicazioni del Manuale di Intervento per gli Insediamenti Storici;

- il ripristino ovvero ricostruzione di parti originali dell'edificio demolite e scomparse, ma solo se queste ultime sono accertabili mediante disegni, documenti, fotografie e catasti e purché il ripristino avvenga con materiali, tecniche e forme uguali e analoghi agli originali, avendo cura che sia comunque consentita una lettura storica dell'edificio;
- l'eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;
- l'esecuzione di tramezzature, purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni, ecc.); analoghe piccole trasformazioni distributive richieste da un cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile;
- l'inserimento degli impianti e dei servizi necessari a sopperire alle carenze funzionali dell'edificio, nelle posizioni più coerenti col suo sistema distributivo, esclusa l'installazione di ascensori o di altri corpi montanti che comportino la rottura di strutture di pregio architettonico (volte, soffitti lignei, ecc.) o l'alterazione delle tipologie edilizie esistenti;
- l'eliminazione degli elementi estranei agli organismi edilizi, intendendo per tali tutte le aggiunte o le modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria che non rivestono interesse ai fini della storia dell'edificio e che non sono integrate in modo coerente con i caratteri architettonici e storico-ambientali dei fabbricati;
- non è ammessa la realizzazione dei cappotti termici;
- si consente l'apertura di finestre in falda al fine del recupero abitativo dei sottotetti nella misura massima del 3% della superficie delle falde e di piccole finestre nei prospetti solo qualora assolutamente indispensabile per ragioni di igiene e sicurezza.

Il restauro può riguardare interi organismi edilizi o singoli elementi dotati di significativi valori culturali, architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, elementi scultorei, stemmi, affreschi e decorazioni) ovvero tutti quegli elementi di decoro e ornamento che caratterizzano gli edifici storici, ancorché non tutelati, come previsto dall'art. 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed è prescritto per gli edifici o loro parti già vincolati a norma della L.n.1089/1939 ora D.Lgs. 42/2004 e per quelli di grande rilevanza storico-culturale espressamente assoggettati a tale tipologia di intervento, tutti classificati nella categoria di intervento R1.

L'art. 53 delle presenti norme, riprende le indicazioni contenute nel Codice sopracitato.

Sono fatti salvi interventi puntuali su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 autorizzati dalla Soprintendenza per i beni culturali.

3. **Per la categoria di intervento "R2".** Sono interventi di risanamento conservativo quelli definiti all'art. 77 comma 1 lettera d) della legge provinciale per il governo del territorio 15/2015 e ss.mm. e in generale sono ammesse oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e a quanto stabilito per la categoria "R1", opere quali:
- modeste modifiche di balconi e ballatoi, purché compatibili con la tipologia edilizia esistente;
  - eventuali opere di ripristino sui fronti, quali la riapertura di porte o finestre murate la cui chiusura ha prodotto evidenti e negative alterazioni ai prospetti originari e l'inserimento di nuove aperture nei tamponamenti in legno, che vanno tuttavia conservati;

- modifiche di portoni, porte esterne e finestre, ma solo se motivate da nuove esigenze abitative o distributive, purché siano salvaguardati i contorni originari e sempre nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio;
- il rifacimento dei manti di copertura anche con materiali diversi dagli originari, ma conservando l'originaria pendenza, l'originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione e preferibilmente con gronda "fredda";
- la realizzazione di abbaini in falda sulla copertura nel numero massimo di due compresi quelli eventualmente già presenti onde consentire il recupero dei sottotetti ai fini abitativi o affini; gli abbaini non dovranno alterare la forma della gronda dei fronti di pregio. In copertura è comunque vietato realizzare logge rientranti nelle falde ("balconi a vasca"), abbaini in gronda e controtimpani;
- il rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe) preferibilmente nella stessa posizione, con materiali, tecniche e finiture tradizionali, e l'inserimento di collegamenti nuovi, ivi compresi gli ascensori, a servizio degli spazi recuperati;
- il cambiamento delle altezze interne dei locali, qualora necessari per raggiungere quelle minime prescritte dal Regolamento Edilizio; lo spostamento dei solai è consentito purché non dia luogo ad alterazioni delle partiture e degli elementi architettonici e decorativi dei prospetti (balconi, ballatoi, ecc.);
- la demolizione limitata delle murature portanti interne, mantenendo preferibilmente l'impianto strutturale esistente;
- la suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalcare;
- ai sensi dell'art.105 della L.P.15/2015 il recupero degli spazi inutilizzati dei sottotetti a fini abitativi. La cartografia con apposita grafia e le schede degli edifici riportano ove tale intervento non è ammesso;
- non è ammessa la realizzazione di cappotti termici esterni;
- ai sensi dell'art.21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'autorizzazione per la sopraelevazione degli edifici posti in aderenza ai beni vincolati, è subordinata all'acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza per i beni culturali;
- sulle facciate non prospicienti vie e spazi pubblici né su aree vincolate a tutela paesistica e ambientale, sono ammesse la ricomposizione edilizia/architettonica con eventuale modifica dei prospetti e l'apertura di nuovi fori ai soli fini igienico sanitari solo se strettamente necessari.

4. **Per la categoria di intervento "R3".** Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli definiti all'art. 77 comma 1 lettera e) della legge provinciale per il governo del territorio 15/2015 e ss.mm. e si ammettono, oltre alla manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e a quanto previsto per la categoria "R2" opere quali:
- modifiche dei fori nella forma, dimensione numero e posizione;
  - modifiche formali e dimensionali dei tamponamenti lignei;
  - demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa, anche realizzati con materiali e tecniche diverse da quelle tradizionali purché coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
  - demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
  - realizzazione di isolamento e cappotto esterno purché le facciate vengano trattate in modo unitario, assecondando eventuali fuori squadra o sfalsamenti delle facciate ed elementi vincolati;

- rifacimento delle coperture anche con sopraelevazione, con modifiche di pendenze, di forma, di numero delle falde se compatibili con la forma dell'edificio e con il contesto; le eventuali sopraelevazioni devono rispettare le limitazioni riportate alla voce “sopraelevazioni” al successivo punto 4.1;
- demolizione completa e rifacimento di solai, anche a quote diverse da quelle esistenti;
- modifica dei caratteri distributivi dell'organismo edilizio;
- demolizione completa e rifacimento delle murature interne principali, anche in posizione e con materiali diversi da quelli esistenti;
- demolizione anche parziale e ricostruzione su sedime, nonché la sopraelevazione, ove ammessa per il recupero ai fini abitativi e affini dei sottotetti e l'ampliamento laterale nei limiti massimi indicati nel successivo comma 4.1. L'eventuale ampliamento non potrà essere realizzato su aree con destinazione urbanistica che non lo consente;
- nei casi di demolizione e ricostruzione è imprescindibile che l'intervento sia finalizzato all'adeguamento dell'edificio sotto il profilo energetico e statico (rispetto delle normative antisismiche) nonché alla migliore fruibilità dal punto di vista abitativo. In presenza di elementi o porzioni di edificio vincolati puntualmente con apposita simbologia, prevalgono le specifiche norme.

4.1 Oltre alle opere di cui ai punti precedenti del presente articolo, nel rispetto dei limiti di cui all'art.77 comma 1 lettera e) punto 3 della L.P.15/2015 sono ammessi per una sola volta, anche in tempi diversi, opere di:

**-Ampliamento.** Tale intervento è ammesso per edifici già esistenti alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16 dicembre 1987) compresi quelli isolati di interesse storico ed applicabile alle unità edilizie con superficie utile netta fino a 560 mq, per una sola volta ed in aderenza purchè non siano stati già oggetto di intervento progettazione speciale.

Le nuove volumetrie saranno conformi alla composizione attuale ed in ogni caso inderogabilmente accorpate unitariamente col volume preesistente.

L'ampliamento avviene mediante:

- l'allineamento con i fronti degli edifici latitanti nel caso di edificato a schiera;
- l'allungamento del corpo di fabbrica sui vari lati secondo l'andamento attuale compresa la sopraelevazione di edifici pertinenziali aderenti non vincolati.

La misura massima dell'ampliamento calcolata sulla SUN esistente all'entrata in vigore del PGTIS (16.12.1987) è pari a:

- 20% per le unità edilizie con SUN esistente fino a 280 mq compresi;
- 15% per le unità edilizie con SUN esistente fino a 420 mq compresi,
- 10% per le unità edilizie con SUN esistente fino a 560 mq compresi.

Tale ampliamento non potrà insistere sulle aree, normate dagli articoli 21, 21.1 e 22;

**-Sopraelevazione.** E' finalizzata al recupero o miglioramento abitativo dei sottotetti degli edifici nella misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile e comunque entro il limite massimo di 1,50 m e nei limiti di cui all'art.77 comma 1 lettera e) punto 3 della L.P.15/2015.

La sopraelevazione di cui sopra è alternativa a quella ai sensi dell'art.105 della L.P.15/2015; gli edifici per i quali non è ammessa la sopraelevazione ai sensi dell'art.105 della L.P. 15/2015 non possono essere oggetto di sopraelevazione ai sensi del presente comma.

Vanno rispettati comunque i vincoli puntuali e i fronti di pregio di cui all'art. 20.

5. Per la **categoria di intervento "R6"**. Sono gli interventi definiti dall'art. 77 comma 1 lettera f) della legge provinciale per il governo del territorio 15/2015 e ss.mm. Sono soggetti a tale categoria di intervento i manufatti che si configurano come superfetazioni ovvero come elementi edilizi incongrui.

Per tali elementi, indicati con apposita grafia nelle tavole di piano in scala 1:1000, rimane vietato ogni intervento, ad esclusione della sola manutenzione ordinaria.

La cartografia riporta tutti i manufatti presenti in centro storico ma gli interventi manutentivi sono ammessi solo per quelli legittimamente esistenti.

In caso di demolizione il terreno reso libero sarà asservito al vincolo di destinazione urbanistica dell'area limitrofa.

6. **Categoria per gli edifici pertinenziali.**

Per tali edifici, al fine di garantire la funzionalità e per favorire la ricomposizione formale mediante tecniche costruttive e formule compositive proprie delle aggregazioni tradizionali; sono ammessi interventi di recupero nel rispetto delle distanze di cui al Titolo 13° con ampliamento massimo della SUN esistenti entro un valore massimo del 10%.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, ha facoltà di ingiungere opere conformi a quanto sopra, ed ha altresì facoltà di intervento sostitutivo nei casi che si presentino indecorosi o contrastanti con l'intorno ambientale, particolarmente per quei manufatti ricompresi nelle aree di cui all' articolo 21 e 21.1.

Salve le destinazioni d'uso in atto, alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987), tali edifici dovranno essere destinati ad accessorio alla residenza.

**ART. 18.1**

**NON APPLICAZIONE ART. 105 L.P. 15/2015**

1. Le schede e la cartografia di piano individuano gli edifici per i quali non si applica la procedura dell'art.105 della L.P.15/2015, in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, inoltre, prevalgono le disposizioni del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).

**ART. 19**

**FRONTI DA RIQUALIFICARE UNITARIAMENTE**

1. Sono individuati in cartografia con apposita grafia, e finalizzati al pieno ripristino formale dei fronti compromessi da interventi incompatibili o da ricomporre e rappresentano un minimo strumento progettuale di controllo della qualità ambientale dei nuclei.

2. La progettazione corredata dall'opportuna documentazione fotografica, va estesa ad un ambito significativo, comunque non inferiore all'intero edificio.
3. Gli interventi sulle fronti da riqualificare unitariamente dovranno essere progettati e realizzati contemporaneamente agli interventi consentiti dalle categorie di intervento di cui all'art.18.  
I fronti possono subire modificazioni anche dimensionali in conformità alla categoria di intervento, ed essere riprogettati per quanto riguarda la foratura e i poggioni.
4. I riferimenti per una corretta riqualificazione vanno ricercati nel Manuale di intervento per gli Insediamenti Storici.

## **ART. 20**

### **FRONTI FI PREGIO E VINCOLI PUNTUALI**

1. Per gli edifici storici le cartografie di piano del Sistema Insediativo e Infrastrutturale e le Schede provvedono ad indicare i fronti di pregio ed i vincoli puntuali di cui alla Tabella 6.  
I fronti di pregio dovranno essere tutelati e conservati obbligatoriamente nelle dimensioni attuali o ripristinati formalmente in modo idoneo in relazione all'intervento ammesso per ogni singolo edificio dalla categoria di intervento.  
Per gli edifici con il vincolo, anche parziale, dei fronti di pregio è vietata la sopraelevazione di cui all'art.105 della L.P.15/2015 e quella eventualmente ammessa per la relativa categoria di intervento; non sono altresì ammessi volumi e costruzioni accessorie/elementi di arredo in aderenza ai fronti di pregio.  
Per i manufatti oggetto di vincolo puntuale, elencati nella tabella 11 e riportati nella tavola del Sistema Insediativo e Infrastrutturale, sono ammissibili solo gli interventi di manutenzione ordinaria e di restauro.
2. Per tutti gli elementi che qualificano la scena urbana, individuati o meno nella cartografia di piano, valgono le disposizioni di cui all'art.53 delle presenti norme.

## **ART. 21**

### **SPAZI DI RIQUALIFICAZIONE**

1. Sono finalizzati alla conferma o al ripristino qualitativo, a seconda dei casi, degli ambiti pubblici o privati liberi da edificazione e significativi rispetto alla qualità ambientale dei nuclei ed alle relazioni tra masse edificate.
2. In tali aree dovrà essere posta notevole cura negli interventi, in particolare per quanto riguarda pavimentazioni esterne, prospetti e colorazioni degli edifici, valorizzazione di elementi caratterizzanti ed opere di arredo urbano; sono previste la demolizione o assestamento delle superfetazioni.  
In tali aree è vietata ogni edificazione anche interrata.
3. Le pavimentazioni tradizionali esistenti di strade, corti, cortili ed androni dovranno essere valorizzate e ripristinate, eventuali nuove pavimentazioni compreso il rifacimento di quelle

non tradizionali dovranno riproporre i materiali e le tipologie indicati nel Manuale di Intervento per gli Insediamenti Storici.

### **ART. 21.1 VERDE STORICO**

1. Tali aree sono inedificabili ivi comprendendo gli eventuali ampliamenti degli edifici esistenti, al fine della salvaguardia dei nuclei di antica origine. In tali aree è prescritto il mantenimento dei caratteri formali ed ambientali delle stesse, in particolare per quanto riguarda l'andamento naturale del terreno, il rapporto visivo con gli edifici e i manufatti storici quali muri di sostegno, viabilità carrabile minore, fontane e simili.
2. In tali ambiti, il verde, sarà per quanto possibile arborato con essenze rispettose delle caratteristiche locali, confermando in ogni caso in modo vincolante le alberature esistenti per le quali è previsto il naturale avvicendamento.  
Sono comunque ammesse la sostituzione di alberature storiche previa qualificata certificazione e la previsione di nuovi impianti.
3. Le aree come sopra individuate, che attualmente si presentino nude o ambientalmente dequalificate, richiedono comunque la restituzione allo stato d'uso originario.

### **ART. 22 AREE LIBERE IN CENTRO STORICO**

1. Tali aree sono inedificabili ivi comprendendo gli eventuali ampliamenti degli edifici esistenti; è privilegiata la sistemazione igienico-funzionale, mediante riqualificazione dell'arredo, manutenzione di muri di cinta o recinzioni esistenti, coltivazione di orti e giardini, conservazione e messa a dimora di piante, sistemazione a verde di aree incolte purché tali interventi non comportino modifiche sostanziali alla morfologia dei luoghi.
2. E' ammessa la realizzazione di numero una costruzione accessoria di cui alla Tabella 4 o in alternativa di un elemento di arredo di cui all'8 delle presenti Norme per ogni edificio.

### **ART. 22.1 SPAZI PRIVATI DEGLI EDIFICI**

1. In tali aree, oltre agli ampliamenti previsti dall'art.18 comma 4, sono ammessi fabbricati interrati a servizio delle funzioni principali dell'edificio o all'attività dell'area quali depositi, garage e simili con i relativi accessi purché compatibili con le esigenze della viabilità e nel pieno rispetto delle norme di cui all'art.14 comma 1 curandone particolarmente la sistemazione superficiale dopo l'intervento.
2. Le pavimentazioni tradizionali esistenti di strade, corti, cortili ed androni dovranno essere valorizzate e ripristinate, eventuali nuove pavimentazioni compreso il rifacimento di quelle non tradizionali dovranno riproporre i materiali e le tipologie indicati nel Manuale di Intervento per gli Insediamenti Storici.

3. In tali aree è privilegiata la riqualificazione estetica e funzionale. Sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la sistemazione delle aree esterne purché compatibili con il contesto. Sono altresì ammesse piccole strutture ricreative o plateatici (nel rispetto del regolamento edilizio comunale) che non si configurino come volumi, coltivazione di orti e giardini, conservazione e messa a dimora di piante, sistemazione a verde di aree incolte, rifinitura formale dei fronti prospicienti l'area anche previo accordo tra i proprietari finitimi.

**Titolo 4°**  
**AREE RESIDENZIALI ESTERNE**  
**AI PERIMETRI DEI CENTRI STORICI**  
**(ZONE B)**

**ART. 23**  
**GENERALITA'**

1. Le aree per insediamenti prevalentemente residenziali esterne ai centri storici (zone B) sono distinte in:
- aree consolidate (art.24)
  - aree da completare (art.25)

In ciascuna valgono le ulteriori norme di cui agli articoli successivi, nonché quanto indicato caso per caso dagli appositi cartigli.

2. Nelle aree per insediamenti prevalentemente residenziali, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici, oltre alle strutture per la residenza sono ammesse le strutture per le attività con essa compatibili, come negozi, uffici, locali di ritrovo, funzioni ricettive e attività comunque connesse con la residenza, con i loro servizi, attività artigianali con piccoli laboratori, e attività commerciali etc. purché non moleste né recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro. In tutti i casi si dovranno adottare gli accorgimenti tecnici necessari per assicurare la compatibilità di queste attività con la residenza.

La percentuale minima da riservare alla residenza non potrà essere inferiore al 50% della SUN per edificio.

3. Negli interventi di nuova costruzione e di recupero di cui all'art.9, salvo diversamente disposto in casi specifici, almeno un quinto della superficie fondiaria va riservato a verde non sintetico e sistemato ad orti e/o giardini.
4. In tali aree gli interventi edilizi, salvo quanto specificamente previsto per ciascuna delle aree di cui al comma 1 o dai cartigli, sono assoggettati ai seguenti parametri generali:

indice di utilizzazione fondiaria (Uf) mq/mq	0,27	0,40
lotto minimo mq	500	500
Rappro di copertura (Rc) max mq/mq	0,50	0,40
Indice di permeabilità (Ip) min. mq/mq	0,30	0,30
Altezza edificio max (ml)	8,50	8,50
Altezza della facciata max (ml)	8,00	8,00
N. di piani	4	4

5. Per gli edifici esistenti alla data in vigore della variante al PUP 2000 (07.08.2003), che abbiano esaurito o tutto o in parte le potenzialità edificatorie, per una sola volta anche come somma di più interventi, è comunque consentito:
  - l'ampliamento massimo del 20% della SUN esistente fino ad un massimo di 110 mq; tale ampliamento è ammesso nel rispetto dell'altezza dell'edificio esistente anche in deroga al numero di piani e all'altezza di facciata previsti dal cartiglio di zona.
  - l'ampliamento del 20% della superficie interrata esistente.
6. Per le aree ricomprese in questo titolo è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie e di elementi di arredo di cui all'art.17 comma 6.
7. Ai sensi dell'art.8 della L.447/1995 (Legge quadro inquinamento acustico), per i nuovi edifici di tipo residenziale, scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, realizzati a ridosso di infrastrutture stradali e comunque prossimi a sorgenti di rumore richiamate al comma 2 del sopraccitato articolo (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi, ecc.) è fatto obbligo la redazione di una valutazione preventiva del clima acustico.
8. Ai sensi del medesimo art.8 della Legge quadro sull'inquinamento acustico, la domande di rilascio di permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative, e postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, devono contenere una documentazione di impatto acustico.
9. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.8, comma 3, della legge quadro 447/95 e ss.mm., è fatto obbligo presentare, per il rilascio di idoneo titolo abilitativo e per l'approvazione dei piani attuativi, una valutazione del clima acustico per le aree residenziali prossime alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2, del medesimo art. 8. Dai risultati di tale valutazione gli eventuali interventi di protezione acustica necessari saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142/2004.
10. In riferimento alla Carta delle risorse idriche, di cui alla delibera della G.P. n.2779 del 14.12.2012, nel caso in cui l'area residenziale ricada in area di rispetto idrogeologico, la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali destinate al consumo umano" prevede l'allontanamento delle acque reflue oppure la messa in sicurezza della zona. Inoltre ogni intervento che necessiti di titolo abilitativo a carattere edilizio urbanistico e che comporti alterazioni delle caratteristiche quali-quantitative dell'acquifero, deve essere corredato di idonea progettazione completa di relazione idrogeologica a firma di un geologo abilitato, volta a definire le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea e a garantirne la tutela, indicando le modalità di realizzazione dell'intervento.

**ART. 24**  
**AREE CONSOLIDATE**

1. Sono le parti di territorio comunale destinate a funzioni di residenza e attività compatibili ubicate all'esterno dei centri storici. Sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 23.
2. Salvo diversa indicazione del cartiglio, sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:  
Uf max mq/mq 0,27

**ART. 25**  
**AREE DA COMPLETARE**

1. Nelle aree degli insediamenti prevalentemente residenziali da completare sono possibili gli interventi di cui all'articolo 23.
2. Salvo diversa indicazione del cartiglio, sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:  
Uf max mq/mq 0,40

**Titolo 5°**  
**AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO**  
**(ZONE C)**

**ART. 26**  
**AREE DI ESPANSIONE**

1. Sono le parti del territorio attualmente libere nelle quali è prevista una nuova edificazione.
2. Nelle aree residenziali, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici negli appositi cartigli, oltre alle strutture per la residenza sono ammesse le strutture per le attività con essa compatibili, come negozi (con le limitazioni di cui al titolo 12°), uffici, locali di ritrovo, funzioni ricettive e attività comunque connesse con la residenza, con i loro servizi, attività produttive con piccoli laboratori, e attività commerciali e turistico-ricettive nel rispetto di quanto previsto al Titolo 12°.

In tutti i casi si dovranno adottare gli accorgimenti tecnici necessari per assicurare la compatibilità delle attività con la residenza.

La percentuale minima da riservare alla residenza non potrà essere inferiore al 50% della SUN per edificio. Salvo diversa indicazione del cartiglio sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) mq/mq	0,54
Lotto minimo mq	500
Rapporto di copertura (Rc) max mq/mq	0,40
Indice di permeabilità (Ip) min mq/mq	0,30
Altezza edificio max (ml)	9,00
Altezza della facciata max (ml)	8,50
N. di piani	4

L'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) non può essere inferiore al 60% di quello massimo di zona o di cartiglio calcolato sul lotto edificatorio.

3. In tali aree è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie ed elementi di arredo di cui all'art.17 comma 6.
4. Il P.R.G. individua le zone ove gli interventi di edificazione sono subordinati alla preventiva formazione di un Piano Attuativo o di Lottizzazione. Anche in assenza di specifica indicazione sulla cartografia o nei cartigli, il Piano di Lottizzazione è sempre obbligatorio ove ricorrano i casi di cui all'art.50 della L.P. 15/2015.

5. Nelle aree soggette a pianificazione subordinata, fino all'approvazione dei relativi piani attuativi o di lottizzazione, sono ammessi solo gli interventi previsti dal comma 2 dell'art.49 della L.P.15/2015.
6. Nelle aree soggette a Permesso di Costruire Convenzionato (PC) l'attività edilizia è subordinata alla procedura di cui all'art.84 della L.P.15/2015
7. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.8, comma 3, della legge quadro 447/95 e s.m., è fatto obbligo presentare, per il rilascio di idoneo titolo abilitativo e per l'approvazione dei piani attuativi, una valutazione del clima acustico per le aree residenziali prossime alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2, del medesimo art.8. Dai risultati di tale valutazione gli eventuali interventi di protezione acustica necessari saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art.8 del d.P.R. n. 142/2004.

**Titolo 6°**  
**ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE**  
**(ZONE D)**

**ART. 27**  
**GENERALITA'**

1. Sono le parti del territorio destinate in prevalenza alla produzione e alla commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di beni. In tali aree sono inoltre ammesse le attività di cui all'art.118 della L.P.15/2015.

Nelle aree produttive del settore secondario di interesse locale (art.28) e nelle aree miste produttive e commerciali (art.28.1) è consentito realizzare un solo alloggio per attività insediata secondo i parametri indicati dall'art.33 delle norme di attuazione del PUP; è ammessa la realizzazione di una ulteriore unità abitativa nel rispetto delle condizioni previste dall'art.91 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Gli alloggi di cui al punto precedente sono soggetti ai vincoli dell'art.94 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Tali interventi devono rispettare i parametri edificatori di cui ai seguenti articoli.

2. Le aree a verde dovranno essere progettate in maniera unitaria e tale da garantire la piantumazione di specie arboree.
3. Nelle stesse aree è consentito nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi destinare parte dei volumi realizzabili a funzioni di ospitalità transitoria ed esclusiva dei dipendenti (foresteria) nel rispetto di quanto stabilito dall'art.93 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
4. Ai sensi dell'art.8 della Legge n.447/1995 sull'inquinamento acustico, la domande di rilascio di permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative, e postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, devono contenere una documentazione di impatto acustico.
5. Per le aree ricomprese in questo titolo è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie e di elementi di arredo di cui all'art.17 comma 6.

**ART. 28**  
**AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE**

1. Costituiscono le parti del territorio comunale nelle quali sono ammesse le strutture necessarie alle attività di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 33 delle Norme di Attuazione del PUP.
2. Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- Rapporto di copertura max	mq/mq	0,60
- Altezza edificio max	ml	10,00

- Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere destinata a verde piantumato con essenze a medio/alto fusto
3. E' ammessa inoltre la realizzazione di punti vendita sia dei beni prodotti dall'azienda che di prodotti affini, con superficie utile lorda (SUL) massima pari al 20% della superficie utile lorda (SUL) totale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) sia garantita la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria dell'attività di commercializzazione rispetto a ciascun insediamento produttivo;
  - b) il volume di affari dell'attività di produzione di beni e servizi risulti prevalente rispetto a quello derivante dall'attività commerciale;
  - c) i punti vendita e gli eventuali alloggi dovranno essere inseriti organicamente nella struttura produttiva.

### **ART. 28.1**

#### **AREE MISTE, PRODUTTIVE E COMMERCIALI**

1. Costituiscono le parti del territorio comunale nelle quali sono consentite le destinazioni produttive di cui all'articolo precedente, e/o quelle commerciali – terziarie, quali, a titolo non esaustivo:
- attività di ricerca scientifica connessa alla produzione;
  - attività di sviluppo e ricerca nell'information technology;
  - le attività produttive in atto;
  - strutture di servizio comuni agli insediamenti quali parcheggi, mense, foresterie, sportelli bancari, ecc.;
  - esercizi commerciali;
  - palestre private, centri di estetica e fitness;
  - impianti di autolavaggio;
  - altro.
2. Sono consentiti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita; sono escluse le grandi strutture di vendita anche se conseguenti a trasferimento di esercizi.
3. La superficie adibita ad attività commerciale, terziaria o di interesse collettivo ecc., non può superare il 30% della superficie utile lorda (SUL) di progetto.
4. Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
- Rapporto di copertura max.                      mq/mq    0,50
  - Altezza edificio max.                              ml        10,00
  - Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere destinata a verde piantumato con essenze ad alto fusto.

## **(ZONE L)**

### **ART. 29**

#### **AREE PER ATTIVITA' ESTRATTIVE**

1. Nelle aree assegnate a cave sono ammesse solo le attività, le strutture e gli impianti tecnologici e di servizio necessari alla estrazione, alla lavorazione ed al trasporto delle sostanze minerali, alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi, il riciclaggio degli inerti e le strutture di servizio strettamente necessarie al personale addetto, che devono avere carattere precario e vanno eseguiti con tecniche che ne consentano un facile smontaggio una volta ultimata la coltivazione delle cave.
2. Le attività consentite, le modalità di coltivazione e gli interventi di sistemazione a coltivazione cessata sono regolamentati dal Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali e dalla L.P. 7/2006 e s.m.

**Titolo 7°**  
**AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI**  
**(ZONE F)**

**ART. 30**  
**AREE PER CAMPEGGI**  
**(eliminato)**

**ART. 31**  
**AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE**

1. Le aree per servizi ed attrezzature pubbliche sono riservate alle seguenti funzioni esistenti o di progetto (PR):
  - civile – amministrativo (CA)
  - scolastica e culturale (SC);
  - strutture socio-sanitarie/assistenziali, ospedaliere di ogni tipo (AS);
  - attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi, per il tempo libero e lo svago, con i relativi equipaggiamenti (S);
  - piazzola elicottero (h).
2. Negli interventi di nuova costruzione sono ammessi solo fabbricati per equipaggiamenti conformi alle funzioni consentite, nel rispetto quanto previsto dal Titolo 13°.
3. Almeno il 20% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde con essenze di medio - alto fusto a pronto effetto.

Solo le superfici grigliate inerbite, adibite a parcheggio, possono essere conteggiate nella superficie a verde
4. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della variante al PUP 2000 (07.08.2003), non conformi alle funzioni ammesse, possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, nel rispetto dei seguenti parametri:
  - Aumento massimo della superficie utile netta 20%
  - Aumento massimo della superficie coperta 30%
5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.8, comma 3, della legge quadro 447/95 e s.m., è fatto obbligo presentare, per il rilascio di idoneo titolo abilitativo e per l'approvazione dei piani attuativi, una valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2, dell'art.8 della Legge 447/95. Dai risultati di tale valutazione gli eventuali interventi di protezione acustica necessari saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art.8 del d.P.R. n. 142/2004.

6. Ai sensi del comma 4 dell'art.8 della legge quadro 447/95 e s.m., i titoli abilitativi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività sportive e ricreative, devono contenere una documentazione di impatto acustico.
7. Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o a demolizione e ricostruzione, vanno previsti degli spazi attrezzati e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette in ottemperanza a quanto previsto nell'allegato A della L.P. 6/2017 e dal Regolamento Edilizio, compatibilmente con la disponibilità di spazio.

### **ART. 32 VERDE PUBBLICO E PARCHI URBANI**

1. Nelle aree riservate a verde pubblico e a parchi urbani è ammessa la formazione, da parte dell'Amministrazione pubblica, di zone attrezzate per il gioco, gli spettacoli all'aperto e i piccoli impianti sportivi, i parcheggi, le strutture di servizio,
2. E' consentita solamente l'edificazione di fabbricati legati alla fruizione ed alla manutenzione del verde e delle attrezzature di corredo, e cioè di chioschi o attrezzature di servizio per il ristoro, per una SUN complessiva inferiore a 200 mq e un'altezza massima di m 4,00.
3. Negli edifici privati esistenti all'atto dell'adozione della variante al PUP 2000 (07.08.2003) sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia, ma nel rispetto del volume urbanistico esistente.
4. E' comunque vietato l'abbattimento di alberi, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.

### **ART. 33 AREE PER SERVIZI PRIVATI**

1. Nelle aree private di interesse pubblico è consentita esclusivamente la realizzazione di attrezzature per il tempo libero, lo svago e lo sport destinate al pubblico, attrezzature per il gioco e analoghe, con i relativi equipaggiamenti.
2. L'edificazione di nuovi fabbricati diversi da quelli previsti nel comma precedente è vietata. Gli interventi sono soggetti a convenzione con il Comune, con la quale i privati si impegnano a mantenere ad uso pubblico l'intervento per un periodo di 20 anni dalla data di ultimazione dei lavori. La stipula della convenzione non è necessaria per manufatti pertinenziali o accessori all'attività principale.
3. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) max	mq/mq	0,14
- Rapporto di copertura (Rc) max	mq/mq	0,20
4. Almeno il 30% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde con essenze di medio - alto fusto a pronto effetto.

Solo le superfici grigliate inerbite, adibite a parcheggio, possono essere conteggiati nella superficie a verde.

#### **ART. 34**

#### **AREE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE**

1. Le aree per impianti ed attrezzature tecnologiche sono assegnate a strutture e funzioni di servizio alla collettività, quali centraline elettriche e telefoniche, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, depuratori e fosse Imhoff, serbatoi degli acquedotti, ricoveri delle macchine e dei materiali per la manutenzione e la pulizia delle strade, attrezzerie e depositi di enti e aziende pubbliche, ripetitori e simili.
2. E' ammessa esclusivamente l'edificazione dei manufatti e dei fabbricati necessari ai servizi di cui al primo comma, nel rispetto delle distanze di cui al Titolo 13°.
3. Le aree di pertinenza di tali impianti e attrezzature vanno sistemate accuratamente a verde attuando i possibili provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti.

**Titolo 8°**  
**AREE NON SPECIFICATAMENTE DESTINATE**  
**ALL'INSEDIAMENTO**  
**(ZONE E)**

1. Sono distinte a seconda delle loro caratteristiche produttive, ubicazionali e infrastrutturali, in:
  - aree agricole di pregio;
  - aree agricole;
  - altre aree agricole;
  - aree per aziende agricole;
  - aree per impianti agricoli per la zootecnia;
  - aree a bosco, aree a pascolo;
  - aree a elevata integrità.

I relativi articoli integrano quanto qui specificato in termini generali per tutte queste aree.

**ART. 35**  
**AREE AGRICOLE**  
**GENERALITA'**

1. Nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche, compreso l'agriturismo e le attività di promozione e valorizzazione dell'immagine dell'azienda, in coerenza con quanto previsto dagli artt.37 e 38 del PUP e dal Titolo, V Capo II della L.P.15/2015 e dal Titolo IV Capo I del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale.

Fatta salva la conservazione delle destinazioni d'uso in atto all'entrata in vigore della variante al PUP 2000 (07.08.2003) per le nuove costruzioni, nel rispetto di quanto indicato dall'art.81 del regolamento urbanistico edilizio provinciale e dai parametri edilizi di zona, la somma della SUN adibita a residenza e ad agriturismo non può superare il 30% della SUN totale delle strutture edilizie esistenti; la SUN per agriturismo non può superare il 50% della SUN destinata alla residenza.

Nel caso di recupero degli edifici esistenti all'entrata in vigore della variante al PUP 2000 (07.08.2003), la SUN per attività agrituristiche non può superare il 30% della SUN esistente e il limite massimo di 200 mq.

L'edificazione in queste zone è subordinata alla esistenza o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; per le distanze dai confini e fra le costruzioni si applica il Titolo 13° delle presenti norme.

2. Le strutture destinate all'allevamento e le concimaie devono essere localizzate su aree distanti almeno 100 m dalle aree residenziali, commerciali, pubbliche, turistiche ect. sia esistenti sia di progetto.
3. Ai fini della tutela ambientale e paesistica, nelle aree agricole sono vietati:

- a) le trasformazioni che sovvertano senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo degli spazi aperti;
  - b) movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria, o non finalizzati all'aumento della produttività agricola;
  - c) sono comunque ammesse le opere di infrastrutturazione del territorio e quelle di bonifica agraria;
  - d) cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesaggistici esistenti e protetti, fatte salve le direttive agricole di carattere generale provinciali o locali;
  - e) all'interno dei contesti dei terrazzamenti agricoli, il rifacimento e la nuova costruzione di muri di recinzione e di sostegno con tipologie difformi da quanto indicato dal Manuale di Intervento per gli Insediamenti Storici;
  - f) in generale la realizzazione di recinzioni fatte salve quelle specifiche per la protezione delle colture dagli ungulati.
4. La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo.
- Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.
- I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
5. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultano indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista.
6. Le strade rurali non indicate dal P.R.G. devono essere realizzate rispettando i limiti dimensionali di cui alla Tabella 10.
7. Per le aree agricole poste lungo i corsi d'acqua valgono le disposizioni di cui alla L.P. 4/1986 (Piano provinciale di risanamento delle acque). In particolare ai sensi dell'art. 30 del Piano è vietata l'utilizzazione dei fertilizzanti organici, di cui all'art.29 del Piano stesso, per una fascia di rispetto dei corpi d'acqua superficiali di m 10 nel caso di liquami, di m 5 nel caso di letame solido. In tali aree valgono inoltre le disposizioni di pratica agricola per la limitazione dell'inquinamento dettate dal nuovo Piano di tutela delle acque 2022-2027 approvato con Delibera G.P. n. 2320 del 16 dicembre 2022 e ss.mm.
8. Si definiscono zone svantaggiate tutte le aree agricole circostanti gli abitati, entro l'ambito delimitato dall'apposito perimetro riportato in cartografia. In esse è ammessa la costruzione di fabbricati residenziali, purché siano rispettati i seguenti elementi:
- a) sia garantita l'urbanizzazione primaria;

- b) il richiedente abbia i requisiti previsti dalla L.P. n. 21/92 e successive modifiche, con l'eccezione di quelli di reddito.
- c) l'edificio abbia le caratteristiche di superficie abitabile menzionate dalla Legge 21 sopraccitata.

Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- Lotto minimo	mq	500
- SUN massima	mq	220
- Altezza edificio max	m	7,50
- Altezza facciata max	m	7,00
- N. piani max		3

Il lotto minimo per l'edificazione non può derivare dal frazionamento artificioso di aree, finalizzato all'applicazione del presente comma, ad eccezione di nuove particelle fondiarie derivanti da divisioni ereditarie.

L'edificazione di cui sopra è subordinata al rispetto delle indicazioni normative del PUP relativamente alle aree individuate dalla Carta di Sintesi della Pericolosità.

9. Nelle aree agricole che ricadono nelle aree di rispetto dei depuratori, ai sensi dell'art.59 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, allegato parte integrante del d.G.P n. 850/2006, è consentito lo svolgimento di attività che non comportino edificazione..
10. Gli edifici esistenti di cui all'art.112 comma 11 della L.P.15/2015 possono essere ampliati, per una sola volta, fino al massimo del 10% della SUN esistente; sono altresì ammessi ampliamenti superiori nel rispetto del volume urbanistico esistente; per gli edifici storici vale quanto indicato dalla specifica normativa.
11. L'ampliamento laterale o in sopraelevazione di cui al comma 10 dovrà rispettare il limite di altezza indicato per le diverse aree.
12. Gli interventi edilizi di cui al comma 10 possono portare all'aumento di massimo due unità abitative rispetto a quelle esistenti originariamente. La ristrutturazione degli annessi agricolo - produttivi può portare alla realizzazione di due unità abitative per costruzione ristrutturata.
13. Nelle aree ricomprese in questo titolo è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie e di elementi di arredo di cui all'art.17 comma 6; tali costruzioni dovranno essere posizionate nelle immediate pertinenze e comunque ad una distanza non superiore a 20 ml dall'edificio con funzioni principali ricadente nelle medesime aree. Tali costruzioni sono quindi escluse se a servizio di edifici posti in aree con diversa destinazione urbanistica.
14. Nelle aree agricole si applicano le disposizioni dell'art.112 della L.P. 4 agosto 2015, n.15, oltre a quanto disposto in via transitoria dall'art.121 comma 19 con riguardo al mutamento della destinazione d'uso degli edifici realizzati anteriormente all'entrata in vigore della L.P.15/2015.
15. Ai sensi dell'art.84 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, è consentita la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni nel rispetto dei parametri edificatori massimi di superficie e volume indicati dal medesimo articolo 84 e secondo le tipologie indicate nella Tabella 5 in calce alle presenti Norme. Detti manufatti se destinati a ricovero di animali devono essere localizzati su aree distanti almeno 50 m dalle aree residenziali, commerciali e turistiche esistenti e di progetto e dalle aree destinate a fruizioni pubbliche in generale.

16. Per superficie aziendale da assumere come riferimento per i parametri espressi nei successivi articoli si intende quella dichiarata nel fascicolo aziendale così come definita dal comma 3 dell'art.112 della L.P. 15/2015 ai fini del calcolo della densità fondiaria.
17. Per tutte le costruzioni dovrà essere curata la scelta dei materiali e degli elementi costruttivi, così come l'organizzazione volumetrico-formale e tipologica che dovranno risultare coerenti con gli aspetti ambientali e paesaggistici contestuali.
18. Alle aree per aziende agricole individuate in cartografia, oltre a quanto previsto da questo articolo, si applica il relativo art.38.
19. Nelle aree di cui ai successivi articoli 36 e 37 è ammessa, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1, la costruzione di un volume interrato, per una superficie complessiva massima di mq 100 in aderenza o posto entro una distanza di m. 50 dall'edificio esistente, purché finalizzato ad un rapporto di funzionalità con l'edificio medesimo, e a condizione che ripristinato l'andamento orografico e sia ricoperto da uno strato di terreno pari a 40 cm e comunque idoneo al mantenimento del verde che trovava consistenza precedentemente, salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa.

### **ART. 35.1 AREE AGRICOLE DI PREGIO**

1. Nelle aree agricole di pregio, sono ammesse le attività, previste dall'art. 38 delle norme di attuazione del PUP.
2. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori, salvo diversa indicazione di cartiglio:

- Altezza edificio max	m	7,50
- SUN massima	mq	500
- Lotto minimo	mq	2.500
- Densità fondiaria		vedi art. 112 comma 3 L.P. 15/2015
- Indice edilizio per attività produttiva (*)	mq/mq	0,02
- Indice edilizio per allevamento (*)	mq/mq	0,015

(\*) da applicare alla superficie aziendale (art. 112 comma 3 L.P. 15/2015).

- Rapporto di copertura (Rc) max	mq/mq	0,40
----------------------------------	-------	------

- Superficie aziendale minima:

a) per aziende fruttiviticole	mq 10.000
-------------------------------	-----------

b) per aziende floro-vivaistiche e orticole	mq. 3.000
c) per allevamenti di piccoli animali (polli, conigli, ovini, caprini, ecc.)	mq 5.000
d) per aziende zootecniche	mq 20.000

**ART. 36**  
**AREE AGRICOLE**

1. Nelle aree agricole sono ammesse le attività previste dall'art. 37 delle norme di attuazione del PUP.
2. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:
 

- Altezza edificio max	m	8,5
- SUN massima	mq	650
- Lotto minimo	mq	2.500
- Densità fondiaria	vedi art. 112 comma 3 L.P. 15/2015	
- Indice edilizio per attività produttiva (*)	mq/mq	0,03
- Indice edilizio per allevamento (*)	mq/mq	0,02

(\*) da applicare alla superficie aziendale (art. 112 comma 3 L.P. 15/2015).

- Rapporto di copertura (Rc) max	mq/mq	0,50
- Superficie aziendale minima:		
a) per aziende fruttiviticole	mq	10.000
b) per aziende floro-vivaistiche e orticole	mq	3.000
c) per allevamenti di piccoli animali (polli, conigli, ovini, caprini, ecc.)	mq	5.000
d) per aziende zootecniche	mq	20.000

**ART. 37**  
**ALTRE AREE AGRICOLE**

1. Gli interventi ammessi sono quelli dei precedenti articoli 35 e 36 nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:
 

- Altezza edificio max	m	8,50
- SUN massima	mq	650
- Lotto minimo	mq	2.000 (*)

(\*) *riducibile a 1.000 mq se l'edificio dista meno di 100 m dal perimetro degli Insediamenti Storici o dalle aree residenziali indicate dal P.R.G.*

- Densità fondiaria	vedi art. 112 comma 3 L.P. 15/2015	
- Indice edilizio per attività produttiva (*)	mq/mq	0,03
- Indice edilizio per allevamento (*)	mq/mq	0,01
<i>(*) da applicare alla superficie aziendale (art. 112 comma 3 L.P. 15/2015).</i>		
- Rapporto di copertura (Rc) max	mq/mq	0,50
- Superficie aziendale minima:		
a) per aziende fruttivicole	mq	10.000
b) per aziende floro-vivaistiche e orticole	mq	3.000
c) per allevamenti di piccoli animali (polli, conigli, ovini, caprini, ecc.)	mq	5.000
d) per aziende zootecniche	mq	20.000

### **ART. 38 AREE PER AZIENDE AGRICOLE**

1. Le aree per aziende agricole sono destinate ad ospitare edificazioni inerenti l'attività agricola e quella zootecnica.

In tali aree sono consentite strutture per le attività di trasformazione e vendita dei prodotti con limite massimo di 250 mq di SUN.

2. Oltre a quanto previsto per le diverse destinazioni agricole, a pascolo o a bosco, sono ammessi, con esclusione delle aree a bosco, interventi nel rispetto dei seguenti parametri:

**a) Strutture per gli allevamenti:**

- Lotto minimo:	mq	2.000
- Indice edilizio per l'allevamento (*)	mq/mq	0,04
<i>(*) da applicare alla superficie aziendale (art. 112 comma 3 L.P. 15/2015)</i>		
- SUN massima	mq	1.000
- Altezza massima	m	8,50

**b) Altre aziende agricole**

- Lotto minimo:	mq	1.500
- Indice edilizio per attività produttiva (*)	mq/mq	0,06
<i>(*) da applicare alla superficie aziendale (art. 112 comma 3 L.P. 15/2015)</i>		
- SUN massima	mq	1.000
- Altezza massima	m	8,50

Le superfici aziendali minime sono quelle previste dal comma 2 dell'art. 35.1.

**ART. 38.1**

**AREE PER IMPIANTI AGRICOLI PER LA ZOOTECNIA**

1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 37 delle presenti Norme, in tali aree è ammessa la realizzazione/rifunzionalizzazione di allevamenti industriali e relative strutture strettamente funzionali, anche abitative ai sensi dell'art. 112 della L.P. 15/2015.
2. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri:
 

- Lotto minimo:	mq	5.000
- Rapporto di copertura Rc max	mq/mq	0,60
- Superficie a verde:		10%
- Altezza massima:	m	8,50

**ART. 39**

**AREE A BOSCO, AREE A PASCOLO**

1. Nei boschi, nelle radure, ed incolti che costituiscono le aree assegnate rispettivamente ad attività forestali e di pascolo da preservare, razionalizzare e potenziare, sono consentiti gli interventi previsti di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi, previsti dai Piani forestali e montani, nonché il recupero a fini agricoli dei terreni abbandonati, secondo quanto previsto dalle norme di settore.

Le aree a bosco possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'art. 38 del PUP, con esclusione dei boschi di pregio individuati mediante i Piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'art.8 del PUP.

2. Nelle aree a pascolo sono ammessi gli interventi previsti dall'art.39 del PUP.
3. Nelle aree a bosco sono ammessi gli interventi previsti dall'art.40 del PUP.
4. Gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della variante PUP 2000 (07.08.2003) sono ammessi solo per migliorarne la funzionalità, senza cambiamenti di destinazione d'uso salvo che per gli scopi di cui sopra.

L'ampliamento nelle aree a pascolo degli edifici esistenti è ammesso fino ad un massimo del 15% della SUN esistente alla data di entrata in vigore della variante PUP 2000 (07.08.2003); nelle aree a bosco l'ampliamento degli edifici esistenti è ammesso fino ad un massimo del 10% della SUN esistente alla data di entrata in vigore della variante PUP 2000 (07.08.2003).

5. Il taglio degli alberi nei boschi va eseguito con tecniche e in misura tale da non compromettere la qualità ambientale locale e quella paesistica complessiva. I rimboschimenti e le ripiantumazioni, autorizzati ai sensi dell'art.23 della L.P. 11/2007, vanno realizzati con essenze locali, da scegliere in funzione dei diversi habitat.
6. Le strade forestali e pascolive e le piste di esbosco devono rispondere ai requisiti fissati dal DPP 3 novembre 2008 n.51, Allegato B bis e dall'articolo specifico.

7. Sono definiti come "ambienti di alta montagna" le parti del territorio site a quota superiore a m. 1.600 s.l.m..

Gli ambienti di alta montagna sono considerati come "zone sensibili" agli effetti dell'impatto ambientale. In essi è vietato eseguire nuove costruzioni che non siano rifugi alpini o strutture strettamente necessarie al presidio del territorio per la sicurezza, la protezione civile e la ricerca scientifica.

Sono ammessi solo interventi di recupero fino al risanamento conservativo degli edifici esistenti, per assicurare la loro funzionalità e per il perfezionamento tecnico delle strutture; sono ammessi ampliamenti con volumi interrati per necessità igienico sanitarie o connesse all'uso agricolo dei fondi di proprietà con un incremento massimo del 30% della SUN esistente. Nel rispetto dei caratteri tipologici del manufatto è consentita la lieve modifica alla forma dei fori per migliorarne l'accesso.

Per i rifugi alpini è ammessa una SUN massima di 270 mq.

8. Nei pascoli è vietato alterare la configurazione dei suoli e il loro assetto vegetazionale se non per ripristinare documentate situazioni precedenti, mediante interventi di recupero funzionale e ambientale o per la realizzazione di interventi consentiti dal P.R.G.

#### **ART. 39.1 AREE AD ELEVATA INTEGRITA'**

- 1 Sono indicate come aree ad elevata integrità le parti del territorio nelle quali per ragioni altimetriche, topografiche, geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non si possono svolgere attività con insediamenti stabili.

- 2 In tali aree è ammessa solo la realizzazione di manufatti speciali finalizzati alla sicurezza e al presidio civile del territorio, nonché di opere e infrastrutture di interesse generale.

L'edificazione privata è vietata.

3. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della variante del PUP 2000 (07.08.2003), possono essere ristrutturati e ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, nel rispetto dei seguenti parametri:

- Aumento massimo della superficie utile netta	10%
- Aumento massimo della superficie coperta	20%
- Aumento massimo della superficie interrata	30%

La nuova superficie interrata dovrà essere ricoperta da uno strato di terreno vegetale di almeno cm 40.

Non è consentita la ricostruzione dopo la demolizione.

4. Nelle aree ad alta naturalità, oltre al recupero ed al mantenimento della viabilità esistente, è ammessa la realizzazione di sentieri nuovi, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica indispensabile, sempre ché ben inserite nell'ambiente.

**Titolo 9°**  
**AREE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI**  
**(ZONE D)**

**ART. 40**  
**AREE RICETTIVE ED ALBERGHIERE**

1. Sono zone destinate ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere.  
Per attrezzature ricettive e alberghiere si intendono quegli insediamenti a carattere turistico come definiti al titolo II dalla L.P.15.05.2002 n. 7 e s.m. e dal relativo regolamento di esecuzione D.P.P. n.28 - 149/Leg. del 25 settembre 2003. Sono inoltre consentiti: ristoranti, pubblici esercizi, locali di divertimento e strutture ricettive in genere, esercizi di vicinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del regolamento di esecuzione della L.P.7/2002
2. Salvo quanto diversamente disposto dai cartigli specifici sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- Lotto minimo	mq	1.000
- Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) massimo	mq/mq	0,54
- Rapporto di copertura (Rc) max	mq/mq	0,50
- Indice di permeabilità (Ip) min	mq/mq	0,30
- Altezza del fabbricato max	m	11,25
- Altezza della facciata max	m	10,50
- N. di piani	n.	4
- Distanza minima dai fabbricati e dai confini	vedi Titolo 13°	
3. Ai sensi dell'art.119 della L.P. 15/2015 è consentito realizzare un alloggio, avente SUN massima di 120 mq, per il gestore, inserito organicamente nella struttura alberghiera e che non può essere oggetto di alienazione separata rispetto alla struttura di riferimento. E' altresì ammessa un'ulteriore unità abitativa nel rispetto delle disposizioni dell'art.96 del RUEP.
4. Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde permeabile con specie arboree/arbustive di medio - alto fusto di pronto effetto.  
Solo le superfici grigliate inerbite, adibite a parcheggio, possono essere conteggiati nella superficie a verde.
5. Per le aree ricomprese in questo articolo è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie e di elementi di arredo di cui all'art.17 comma 6.

**ART. 40.1**  
**ATTREZZATURE EXTRA ALBERGHIERE**

1. Sono ammesse le destinazioni previste dal Titolo VI della L.P.15 maggio 2002 n.7 e dal relativo regolamento di esecuzione D.P.P. n.28 - 149/Leg. del 25 settembre 2003.  
Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dall'art.109 della L.P.15/2015.

2. Per le aree ricomprese in questo articolo è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie e di elementi di arredo di cui all'art.17 comma 6.

**Titolo 10\***  
**AREE PER INFRASTRUTTURE E SERVIZI**  
**(ZONE F)**

**ART. 41**  
**NORME GENERALI**

1. Sono le infrastrutture e gli impianti di cui all'art. 3 della L.P. 15/2015; tutti gli interventi infrastrutturali vanno progettati ed eseguiti attenendosi a rigorosi criteri di minimo impatto sull'ambiente e sul paesaggio, e adottando le più attente misure di mitigazione per i residui impatti negativi.
2. Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale, negli ambienti d'alta montagna, nelle aree di protezione ambientale dei corsi d'acqua, delle rive dei laghi, delle riserve naturali, degli insediamenti, dei manufatti e dei siti di valore paesistico, culturale e naturalistico, la realizzazione di nuovi edifici, linee elettriche di alta e media tensione, gasdotti, impianti per le telecomunicazioni, opere di presa, centraline, cabine di pompaggio e di trasformazione, nonché strade di cantiere e di servizio per le suddette opere, è ammessa solo se risulta accettabile dopo specifiche e specialistiche valutazioni di impatto ambientale e solo a condizione che ogni impatto negativo residuo sia adeguatamente mitigato e ridotto a misure accettabili.  
  
La procedura di V.I.A. si applica comunque secondo le disposizioni di Legge.
3. Su tutte le infrastrutture la segnaletica va contenuta nel minimo tecnicamente necessario. La pubblicità commerciale è ammessa solo all'interno degli insediamenti ed entro gli spazi assegnati allo scopo dall'Amministrazione Comunale.

**ART. 42**  
**INFRASTRUTTURE STRADALI**

1. Il P.R.G. individua le seguenti categorie funzionali di strade, a seconda della loro rilevanza urbanistica:  
  
III - categoria  
IV - categoria  
V - categoria  
  
La cartografia indica, per ciascuna categoria di strade, se si tratta di strade esistenti sufficienti e confermate, di strade esistenti da migliorare e potenziare, o di strade nuove di progetto.  
  
La cartografia riporta, inoltre, gli spazi a servizio della mobilità.
2. A ciascun tipo di strada sono assegnate le sezioni tipo riportate in tabella 10.  
  
La piattaforma stradale comprende la carreggiata più le relative banchine laterali con esclusione di eventuali piazzole di sosta e dei marciapiedi.

3. Nelle aree assegnate alle strade veicolari, agli spazi a servizio della mobilità e nelle fasce di rispetto è vietata qualsiasi edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale di distribuzione di carburante con i relativi servizi.
4. I tracciati e le dimensioni delle strade riportate in cartografia del P.R.G. sono da ritenersi indicativi. La loro definizione avverrà in sede di progettazione nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.  
 Gli interventi di allargamento e di rettifica delle strade esistenti devono avvenire all'interno delle relative fasce di rispetto stradali
5. L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.
6. Per le fasce di rispetto stradali, ove non riportate in cartografia, valgono le distanze indicate nelle tabelle 8 e 9.
7. Nel rispetto delle disposizioni dell'art.113 della L.P.15/2015, è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal P.R.G. purché siano a traffico controllato e a condizione che:
  - a) le piazzole non siano più larghe di m 3,00 né disposte a meno di m 100 l'una dall'altra;
  - b) il convogliamento delle acque superficiali avvenga adottando idonei accorgimenti tecnici;
  - c)- non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo se non per migliorarne le attuali condizioni;
  - d) sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente, assumendo tutte le necessarie misure di mitigazione per gli eventuali impatti non eliminabili.

Per queste strade sono vietate le esecuzioni di muri e manufatti stradali in cemento armato a vista nonché l'adozione di muri di sostegno, parapetti o recinzioni in cemento o in ferro. In alternativa alle opere murarie sono sempre preferibili soluzioni che propongano raccordi con rampe inclinate debitamente modellate e inerbite.

8. L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).

### **ART. 43 PARCHEGGI PUBBLICI**

1. Nelle aree indicate come parcheggi pubblici è consentita la realizzazione di strutture destinate alla sosta degli autoveicoli con la realizzazione di spazi a verde attrezzato al servizio della sosta ricavati in zone non strettamente funzionali alla movimentazione e alla sosta dei veicoli.

2. Sono altresì ammessi stalli per biciclette destinati ad uso pubblico previsti dalla L.2/2018 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”.

#### **ART. 44**

#### **PERCORSI PEDONALI E PISTE CICLABILI**

1. I tracciati indicati in cartografia per le strade, i sentieri, i percorsi riservati ai pedoni e ai ciclisti, hanno valore indicativo e devono essere precisati in sede esecutiva per quanto riguarda l'esatta individuazione planimetrica, le sezioni e l'arredo.
2. Per i percorsi di progetto, la definizione precisa dei tracciati dovrà derivare da uno specifico studio di fattibilità idrogeologica ed ottenere la preventiva autorizzazione del competente Servizio Bacini Montani, in caso di interventi ricadenti in fascia di rispetto ai sensi della L.P.18/76 e s.m..
3. Ai sensi dell'art.4 comma 6 della L.P. 12/2010 *“Il percorso ciclabile e ciclopedonale non necessita di previsione nello strumento di pianificazione urbanistica se ricompreso nella sede stradale o se di larghezza non superiore ai 3 metri complessivi”*.
4. Ai sensi dell'art.4 comma 7 della L.P. 12/2010 per i percorsi ciclabili e ciclopedonali non sono previste le distanze minime di rispetto di cui all'articolo 61 della legge provinciale 15/2015, salvo il caso di percorso facente parte di strade aperte alla circolazione di veicoli.

#### **ART. 45**

#### **ELETTRODOTTI**

1. Il PRG riporta in cartografia il valore della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) così come definita dal decreto del 29 maggio 2008 del Direttore generale per la salvaguardia dell'ambiente.
2. Ai sensi dello stesso decreto, in caso di progettazione di nuove aree residenziali o comunque adibite a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, è prescritta la determinazione delle fasce di rispetto vere e proprie, che saranno fornite dal gestore della rete elettrica, secondo la metodologia di calcolo prevista dal decreto in parola.
3. Per quanto riguarda l'inquinamento magnetico a radiofrequenza, il riferimento è al D.P.C.M. 8 luglio 2003, che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
4. Ove possibile l'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove linee telefoniche va fatta in tubazioni interrato. Negli interventi sulla rete esistente si deve tendere all'interramento delle linee medesime.
5. Nei nuovi insediamenti le reti tecnologiche devono essere interrate.

**ART. 46**  
**IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI**

1. Nelle aree per lo smaltimento dei rifiuti inerti, individuati nell'apposito Piano Comprensoriale, valgono le specifiche norme di settore.

Nelle aree destinate a discariche di inerti:

- sono ammesse solo le strutture, gli impianti tecnologici e di servizio necessari alle singole attività;
- le modalità di smaltimento e di interventi di sistemazione concernenti l'attività sono regolamentate dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dal D.Lgs. 152/2006 T.U. Ambiente.

**ART. 46.1**  
**AREE PER STAZIONI DI SERVIZIO**

1. Individuano parti del territorio comunale nelle quali è consentito l'insediamento delle stazioni di servizio.
2. Oltre agli impianti di distribuzione dei carburanti con i relativi servizi, sono consentite:

- strutture per la vendita di carburanti e oli lubrificanti;
- stazioni di soccorso;
- officine di riparazione dei veicoli;
- impianti di lavaggio dei veicoli;
- strutture per le necessità igieniche e di ristoro degli utenti stradali.

3. Salvo quanto diversamente disposto dai cartigli specifici, sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Altezza dell'edificio max	m	10,00
Rapporto di copertura (Rc) max	mq/mq	0,30
Distanza minima dai confini	m	5,00

4. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme è consentita la sopraelevazione e/o l'ampliamento, la costruzione di interrati nel rispetto dei parametri di zona.

E' comunque sempre consentito anche superando i parametri di zona:

- l'ampliamento del 20% della superficie utile netta (SUN) esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, da utilizzarsi una sola volta anche come somma di più interventi, con un massimo di 120 mq.
- l'ampliamento del 20% della superficie coperta esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

5. Qualora l'altezza degli edifici esistenti all'entrata in vigore delle presenti norme sia superiore a quella massima prevista al precedente punto 3, è consentita la realizzazione di eventuali ampliamenti nel rispetto dell'altezza massima dell'edificio esistente.
6. Nelle aree per stazioni di servizio è ammessa la realizzazione di un alloggio con SUN massima di 120 mq.
7. Nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è consentita la realizzazione di soli distributori di carburante e delle relative strutture di protezione dagli agenti atmosferici, secondo i contenuti della deliberazione della G.P. n. 909/1995 così come modificata dalla deliberazione n. 1427/2011, purché sia garantita la presenza di idonei sistemi di allontanamento e trattamento delle acque meteoriche provenienti da tali aree, conformemente a quanto disposto dall'art.14 del Piano di risanamento delle acque.

**ART. 46.2**  
**AREE CIMITERIALI**

1. Le aree cimiteriali indicate con apposita simbologia, sono adibite a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura e possono essere utilizzate per l'ampliamento dei cimiteri esistenti.
2. La realizzazione di cimiteri avviene nel rispetto del T.U. delle leggi sanitarie, del Regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90, della L.P.2/83 e della L.P.10/98.

**Titolo 11°**  
**AREE DI TUTELA E PROTEZIONE**  
**(ZONE H)**

**ART. 47**  
**VERDE PRIVATO**

1. In queste aree, destinate ad ospitare giardini, orti, costruzioni accessorie e di elementi di arredo di cui all'art.17 comma 6, piccole attrezzature, rampe di accesso ai garage e strade di servizio. E' vietata ogni nuova costruzione, salvo specifiche possibilità ammesse dalla presente normativa.
2. Le aree a verde privato possono essere computate ai fini del lotto minimo.
3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della variante al PUP 2000 (07.08.2003) è consentita la ristrutturazione anche con eventuale ulteriore accorpamento di SUN derivante dalla demolizione di volumi incongrui al fine della riqualificazione urbana nel rispetto del seguente parametro:
  - Aumento massimo della superficie coperta                      30 %

**ART. 47.1**  
**FASCE DI RISPETTO**

1. A tutela di elementi territorialmente significativi o per ragioni di sicurezza, di igiene ecc. sono stabilite opportune fasce non edificabili.
2. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentite tutte le forme di utilizzazione del suolo compatibili con le funzioni di vincolo delle fasce stesse, nell'ambito della zonizzazione stabilita, purché in conformità a quanto prescritto dalla deliberazione della G.P. n. 890 dd 05/06/2006 e s.m..

Le aree entro le fasce di rispetto si computano ai fini della densità fondiaria, del rapporto di copertura e della superficie minima del lotto.
3. Qualora non riportate in cartografia, le ampiezze delle fasce di rispetto sono riportate nelle tabelle 7, 8 e 9. Le indicazioni cartografiche prevalgono su quelle delle tabelle citate.

**ART. 47.2**  
**AREE DI RISPETTO CIMITERIALE**

1. Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio lungo tutto il perimetro del cimitero, compreso l'eventuale ampliamento.
2. L'ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale, se non individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., è quella della tabella 7 allegata.

3. Nelle aree di rispetto cimiteriale è vietata ogni nuova edificazione fuori o entro terra con la sola eccezione dei manufatti complementari alla funzione cimiteriale, delle opere di carattere pubblico o quelli previsti per l'attuazione di interventi urbanistici, conformemente alle vigenti disposizioni provinciali in materia.
4. Conformemente all'art.62 della L.P.15/2015 e dell'art.9 del RUEP, per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto cimiteriale sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia nel rispetto dei limiti delle norme urbanistiche previste per le singole zone. Previo parere favorevole dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, possono essere inoltre oggetto di ampliamento, demoliti e ricostruiti su sedime o con volumetrie diverse dai precedenti, e possono formare oggetto di cambi della destinazione d'uso.
5. La Giunta provinciale, previo parere favorevole dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, può autorizzare la riduzione della distanza minima di cinquanta metri della fascia di rispetto cimiteriale, in caso di realizzazione di nuovi cimiteri, di zone residenziali subordinate a piano attuativo e per l'ampliamento dei cimiteri stessi, come previsto dall'art.62 della L.P.15/2015.

### **ART. 47.3**

#### **FASCIA DI RISPETTO STRADALE**

1. Comprendono lo spazio laterale alle strade che va riservato ad eventuali ampliamenti o modifiche delle loro sedi, ad altri possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime, nonché a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti dal rumore, dall'inquinamento e da altri impatti negativi del traffico veicolare sul contesto circostante. La stessa individua l'area all'interno della quale le indicazioni viarie della strumentazione urbanistica possono essere modificate in sede di progettazione esecutiva.
2. Le ampiezze delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., prevalgono sulle indicazioni riportate nelle tabelle 8 e 9; non sono previste fasce di rispetto per la viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti e per le strade non individuate come tali in cartografia.
3. Nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale con i relativi servizi, agli impianti di distribuzione di carburante e le relative strutture di protezione dagli agenti atmosferici purché ammessi dalle destinazioni di zona.
4. Sono consentiti gli interventi previsti dall'art.6 della delibera della G.P. n.890 d.d. 05/06/2006 e sue successive modifiche e integrazioni.
5. Per quanto non precisato nel presente articolo valgono le determinazioni contenute nelle delibere della G.P. 890/2006 e s. m., 1427/2011 e 2088/2013.

**ART. 47.4**  
**AREE DI RISPETTO DEI DEPURATORI**

1. Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio lungo tutto il perimetro degli impianti di depurazione dei liquami delle pubbliche fognature conformemente all'art.59 del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.).
2. In ragione del tipo di depuratore sono previste due zone denominate rispettivamente zona "A" e zona "B" la cui ampiezza è stabilita dalla Del. G.P. 26.08.2005 n. 1775 e dalla Del. G.P. 28.04.2006 n. 850, ed è riportata nella tabella 7 allegata.
3. Nelle zone "A" e "B" è esclusa ogni edificazione a scopo residenziale e/o ricettivo, produttivo, commerciale o di servizio. È esclusa anche la realizzazione di stazioni di carburante e dei relativi accessori.
4. Nelle zone "A" e "B" è consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, purché non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione. A tal fine in sede di approvazione dei progetti di opere pubbliche deve essere preventivamente acquisito il parere del servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie. Fra le opere di infrastrutturazione del territorio sono ricompresi, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Testo unico, anche gli impianti di gestione dei rifiuti pubblici o privati. In tal caso, gli impianti di gestione dei rifiuti possono essere realizzati nelle zone "A" e "B" alle seguenti condizioni:
  - non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione;
  - siano garantiti criteri di protezione igienico-sanitaria degli operatori, mediante l'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.): il soggetto che intende svolgere le attività sopra indicate deve produrre all'Autorità competente al rilascio di provvedimenti autorizzatori o concessori un valutazione del rischio igienico-sanitario dei propri dipendenti correlata al decreto legislativo n. 626 del 1994, in relazione alla propria attività e ai rischi indiretti derivanti dall'impianto di depurazione. La valutazione del rischio dovrà descrivere in modo chiaro ed esauriente quali possano essere gli elementi interferenti con la salute degli operatori, i fattori correttivi da adottare, le indagini clinico-laboratoristiche a cui sottoporre gli operatori ed i tempi di controllo. A tal fine, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori devono essere preventivamente acquisiti pareri del servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie e dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
5. Nella zona "B" è altresì consentita la realizzazione di manufatti rurali a servizio delle conduzioni del fondo o per la zootecnia, con esclusione comunque delle abitazioni.
6. Gli edifici esistenti in zona "B", destinati ad uso residenziale e/o ricettivo, produttivo, commerciale o di servizio possono essere ampliati, al solo fine di garantire la funzionalità e sempre nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, per un massimo del 15% della SUN esistente alla data di approvazione della fascia di rispetto da parte dell'organo competente.

7. Nelle zone “A” e “B” è altresì consentito, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, lo svolgimento di attività che non comportino edificazione, alle seguenti condizioni:
- non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell’impianto di depurazione;
  - siano garantiti criteri di protezione igienico-sanitaria degli operatori, mediante l’applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.): il soggetto che intende svolgere le attività sopra indicate deve produrre all’Autorità competente al rilascio di provvedimenti autorizzatori o concessori un valutazione del rischio igienico-sanitario dei propri dipendenti correlata al decreto legislativo n. 626 del 1994, in relazione alla propria attività e ai rischi indiretti derivanti dall’impianto di depurazione. La valutazione del rischio dovrà descrivere in modo chiaro ed esauriente quali possano essere gli elementi interferenti con la salute degli operatori, i fattori correttivi da adottare, le indagini clinico-laboratoristiche a cui sottoporre gli operatori ed i tempi di controllo.

A titolo esemplificativo si elencano le seguenti attività:

- attività di deposito e lavorazione di materiali (es. mediante impianti mobili) che non comportino la realizzazione di opere edificatorie;
- parcheggi o rimessaggi di autovetture ovvero di altri automezzi (es. camion – camper – roulotte), con esclusione della sosta con personale a bordo e purché lo svolgimento di tali attività non preveda la realizzazione di opere edificatorie.

#### **ART. 48 AREE DI DIFESA PAESAGGISTICA**

1. Le aree di difesa paesaggistica delimitate in cartografia hanno la funzione di proteggere il quadro degli insediamenti, dei manufatti e dei siti meritevoli di salvaguardia sotto il profilo paesistico, culturale, ambientale e funzionale; le nuove edificazioni, entro e fuori terra, sono vietate, comprese tettoie aperte e simili.
2. Il vincolo di difesa paesaggistica inibisce la possibilità di edificare prevista nelle diverse zone.
3. E’ consentita la ristrutturazione senza sopraelevazione e ampliamento laterale della SUN, sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della variante PUP 2000 (07.08.2003).
4. Le modifiche della destinazione d’uso sono consentite solo qualora sia accertata la realizzazione dell’urbanizzazione primaria necessaria.
5. Ai fini del calcolo dei parametri urbanistici, la porzione di area ricadente in area di difesa paesaggistica fa parte integrante della zona omogenea non vincolata.
6. In tali aree non è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie e di elementi di arredo di cui all’art.17 comma 6.

**ART. 49**  
**PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA**

1. Gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree nelle quali assume un ruolo preminente la possibilità di espansione dei corsi d'acqua e quindi di invaso delle piene. Sono individuati dal Piano Generale di Utilizzo delle Acque Pubbliche (P.G.U.A.P.) approvato con D.P.R. 15 febbraio 2006.
2. Nelle aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non laddove indicato dal P.R.G. Quelle esistenti e non conformi al P.R.G. vanno programmate in vista del loro esaurimento a breve termine.

La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di interesse idraulico deve essere compatibile con l'art. 32 del PGUAP ed è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

- non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo specifico assenso dell'autorità idraulica;
  - non si determini l'incremento delle condizioni di rischio idrogeologico.
3. Negli ambiti fluviali sono consentiti gli interventi ammessi dal D.P.R. 15 febbraio 2006 e dai relativi allegati.

Gli interventi consentiti nelle fasce di rispetto idraulico e le eventuali deroghe sono disciplinati dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18 - Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali - e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.P. 20/09/2013 n.22-124/Leg) e devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P.11/2007 e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del PGUAP. Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dal Servizio Bacini Montani, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali, o di necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.

Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P. 11/2007 mentre quelli relativi alla sistemazione idraulico-forestale, compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua, sono disciplinati dall'art. 89 della L.P. 11/2007 e s.m. Eventuali interventi effettuati sui corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme del PGUAP.

4. I proprietari dei beni confinanti con i corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico provinciale, qualora intendano procedere alla costruzione di opere di difesa sui beni medesimi, debbono ottenere l'autorizzazione da parte della struttura provinciale competente in materia di demanio idrico.
5. Ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), la realizzazione di opere, interventi ed altri usi particolari dei beni appartenenti al demanio idrico da parte di soggetti pubblici e privati sono subordinati al rilascio di un provvedimento di concessione ai fini idraulici e patrimoniali, con corresponsione di un canone d'uso applicato nel rispetto della normativa provinciale.

Fra i lavori ed atti vietati ai sensi dell'articolo 96, lettera f), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono inclusi i depositi di materiale, per i quali la distanza prescritta è di metri dieci. Eventuali

deroghe ai divieti di cui ai commi precedenti potranno essere concesse, fino alla distanza di metri 4.

E' vietato immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura nei corsi d'acqua, attraverso le sorgenti e le falde che li alimentano.

6. Le eventuali modificazioni alle costruzioni o allo stato dei luoghi preesistenti all'entrata in vigore della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, situati entro i limiti di distanza prescritti dall'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 devono essere autorizzate dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico.
7. Le rive vanno assicurate al pubblico godimento attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati, da risistemare.  
  
Per contro, è vietata l'apertura di accessi nuovi in località oggi inaccessibili delle rive stesse, che in questo caso vanno mantenute tali.
8. In tali aree è consentita la realizzazione di attrezzature tecnologiche nonché strutture per scopi idroelettrici.
9. Per i corsi d'acqua per i quali non è stato definito alcun ambito d'interesse ecologico ai sensi del PGUAP, è prevista una fascia di protezione non inferiore ai 10 metri a tutela della vegetazione riparia, ai sensi della L.P. 11/2007 e art. 25 del d. P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg.
10. Eventuali corsi d'acqua non indicati in cartografia del P.R.G., qualora riconducibili al demanio e/o iscritti nell'elenco della acque pubbliche, sono comunque assoggettati alla normativa di cui al comma 3.
11. La rete idrografica di cui al comma 1 del presente articolo ha valore di invariante ai sensi delle norme provinciali in materia di urbanistica e del P.U.P.

## **ART. 50**

### **AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI**

1. Nelle aree di protezione dei laghi indicate in cartografia del Sistema Ambientale sono consentiti interventi edilizi ed urbanistici solo per opere pubbliche o finalizzate al pubblico interesse, con esclusione di nuove attrezzature ricettive. Tali interventi e le eventuali deroghe sono disciplinati dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18- Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali e dall'art. 22 del PUP.
2. Nelle aree di protezione dei laghi è vietato procedere ad escavazioni sopra e sotto il livello dell'acqua e all'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interrimenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali o della falda sotterranea.  
  
I proprietari dei beni confinanti con i laghi appartenenti al demanio idrico provinciale, qualora intendano procedere alla costruzione di opere di difesa sui beni medesimi, debbono ottenere l'autorizzazione da parte della struttura provinciale competente in materia di demanio idrico.
3. E' vietato immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura nei bacini lacuali, ovvero nei corsi d'acqua, nelle falde e nelle sorgenti che li alimentano.

4. Per gli edifici esistenti all'entrata in vigore della variante PUP 2000 (07.08.2003) è ammesso per garantirne la funzionalità, per una sola volta, un aumento massimo del 5% della SUN esistente nel rispetto dei principi dell'art. 22 delle N.d.A. del PUP fatti salvi eventuali vincoli di piano.

E' vietato modificare artificialmente gli specchi d'acqua, nonché alterare l'assetto degli habitat faunistici e vegetazionali naturali.

5. Il quadro naturalistico e paesistico esistente nelle aree di protezione va conservato senza lacerazioni ovvero ricostituito nei suoi connotati originali laddove degradato o alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. Sono vietati l'apertura di nuove strade veicolari se non di servizio all'esercizio di bacini artificiali, i parcheggi, l'accesso di mezzi motorizzati se non per ragioni di servizio, la stesura di recinzioni, la segnaletica commerciale.
6. L'accessibilità pubblica alle rive può essere solo pedonale e va limitata alle zone già attualmente accessibili.
7. Ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), la realizzazione di opere, interventi ed altri usi particolari dei beni appartenenti al demanio idrico da parte di soggetti pubblici e privati sono subordinati al rilascio di un provvedimento di concessione ai fini idraulici e patrimoniali, con corresponsione di un canone d'uso applicato nel rispetto della normativa provinciale.

Fra i lavori ed atti vietati ai sensi dell'articolo 96, lettera f), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono inclusi i depositi di materiale, per i quali la distanza prescritta è di metri dieci. Eventuali deroghe ai divieti di cui ai commi precedenti potranno essere concesse, fino alla distanza di metri 4.

Le opere di cui all'articolo 97, lettera c), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono soggette ad autorizzazione qualora vengano eseguite a distanza minore di metri dieci.

#### **ART. 50.1**

#### **AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE:**

#### **AMBITI DI INTERESSE ECOLOGICO, AMBITI DI INTERESSE PAESAGGISTICO**

1. Le aree di protezione fluviale, che si suddividono in ambiti di interesse ecologico e ambiti di interesse paesaggistico, sono individuati dal Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina (PTC) e riportate sulla Tavola del Sistema Ambientale del PRG.
2. Negli ambiti di interesse ecologico, sono consentiti gli interventi ammessi dall'art. 3 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina (PTC).
3. Negli ambiti di interesse paesaggistico, sono consentiti gli interventi ammessi dall'art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina (PTC).
4. Gli interventi ammessi dalla destinazione di zona del PRG devono essere realizzati nel rispetto dei criteri paesaggistici previsti dall'art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina (PTC).

5. In tali aree è consentita la realizzazione di attrezzature tecnologiche nonché strutture per scopi idroelettrici.
6. L'eventuale individuazione di zone per la fruizione pubblica va necessariamente verificata sotto il profilo della sicurezza rispetto al pericolo idraulico.

### **ART. 51**

#### **MANUFATTI E SITI DI INTERESSE CULTURALE, STORICO, NATURALISTICO E BENI AMBIENTALI**

1. I manufatti e i siti di interesse storico-culturale e naturalistico meritevoli di tutela, individuati nella cartografia del Sistema Ambientale comprendono:
  - a) le invarianti PUP quali le grotte, gli elementi geologici e geomorfologici;  
Sono elementi geologici e geomorfologici le seguenti emergenze di interesse paleontologico riportate puntualmente in cartografia:
    - 1) Albaredo;
    - 2) Ometto;
    - 3) Torrente Leno.
  - b) i beni ambientali di cui all'art. 65 della L.P. 15/2015;  
Sono beni ambientali quelli individuati ai sensi dell'art. 65 della L.P. 15/2015. Tali beni sono riportati puntualmente in cartografia e riguardano:
    - 1) "Abitato di Arlanch";
    - 2) "Abitato di Sottoriva";
    - 3) "Frassino e Sorbo del bait del Nebbia".
  - c) i beni architettonici di cui al D. Lgs. n. 42/2004, elencati nella Tabella 12, nonché i beni di cui al successivo art. 53; tali beni sono soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs. 42/2004.
2. Agli ambiti tutelati ai sensi di questo articolo ricadenti in aree non specificatamente destinate all'insediamento si applica la norma di cui all'art. 48 "difesa paesaggistica"; qualsiasi intervento deve rispettare le specie naturalistiche tutelate.

### **ART. 52**

#### **AREE A TUTELA ARCHEOLOGICA**

1. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole del Sistema Ambientale seguono le indicazioni dell'Unità di missione strategica soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito UMSt-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

2. Aree di proprietà pubblica.

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione, etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 bis del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dal D.Lgs. 36/2003, art. 41 comma 4 e allegato I.8, com recepito dall'art. 14 comma 3 bis della L.P. 26/93 e ss.mm.

3. Aree a tutela 01:

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme di conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte al Libro Fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione dal parte della UMSt-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona delle presenti Norme. Previa autorizzazione della UMSt-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

4. Aree a tutela 02:

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona delle presenti Norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della UMSt-UBA. Per tanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abitativo compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla UMSt-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Successivamente, al fine di programmare gli interventi, la UMSt-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. Scoperte fortuite.

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'art. 10 del Codice dei beni culturale e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo codice.

**ART. 53**  
**BENI CULTURALI**

1. Ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono considerati come beni culturali:

- i vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente sugli elaborati di piano che tavolarmente iscritti sul foglio C.

Le categorie di immobili che, a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale. In particolare, ai sensi dell'art.12 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sono sottoposti a verifica di interesse culturale gli immobili aventi più di settant'anni, di proprietà di enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro (a questa fattispecie potrebbero appartenere malghe, opifici, mulini, baite ed edifici similari, ecc).

- ai sensi dell'art.10 comma 4 lettere f) e g) del decreto legislativo citato, anche le ville i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.

- ai sensi dell'art.11 del Codice, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Queste fattispecie di beni culturali sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Soprintendente solo in caso di spostamento o di intervento che possa portare alla perdita del bene mentre non lo sono qualora su di essi si intenda procedere con interventi di restauro, ai sensi dell'art. 50 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

- i manufatti legati alla prima guerra mondiale tutelati ai sensi sia dell'art.11 punto 1 lettera i) del Codice che della specifica L. 7 marzo 2001, n.78. Gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'art. 1 della legge soprarichiamata previa comunicazione alla Soprintendenza competente per territorio.

## **ART. 54**

### **AREE DI TUTELA AMBIENTALE PROVINCIALE**

1. Sono aree di tutela ambientale quei territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica-ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico formale e culturale o per loro valori di civiltà.
2. Le aree di tutela ambientale sono individuate nella cartografia di piano in scala 1:5.000 del sistema ambientale.
3. Nelle aree predette la tutela si attua, oltre che secondo le disposizioni delle presenti norme di attuazione, nelle forma e con le modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio da esercitare in conformità agli appositi criteri contenuti nella relazione illustrativa; ulteriori criteri potranno essere definiti con deliberazione della Giunta provinciale.
4. In queste aree gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati dal P.R.G. per le diverse zone che vi ricadono.

**ART. 55**  
**INVARIANTI**

1. Costituiscono invarianti gli elementi territoriali meritevoli di tutela e valorizzazione, elencati nel comma 2 dell'art.8 delle norme di attuazione del PUP ed individuate con apposita simbologia sulle cartografie del PRG.

**ART. 56**  
**AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (FORESTALE)**

1. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico - forestale ai sensi della L.P. 23 maggio 2007 n.11 e relativo regolamento applicativo, gli interventi di manomissione del suolo e del sottosuolo devono essere preventivamente autorizzati dal competente Ufficio Forestale.
2. La cartografia del sistema ambientale riporta i limiti indicativi di dette aree; l'esatto limite deve essere verificato presso gli Uffici Forestali competenti.

**ART. 57**  
**RETE NATURA 2000 E RISERVE NATURALI PROVINCIALI**

1. Nelle aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive comunitarie e al relativo recepimento nazionale.
2. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale tutti i progetti che si presume possano avere un'incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla più opportuna procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente ovvero l'art. 39 della Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e del corrispondente regolamento attuativo approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, tenuto conto anche della Deliberazione della Giunta Provinciale 13 ottobre 2023, n.1876 che individua le condizioni d'obbligo e le schede di prevalutazione tecniche. Qualora il progetto, intervento o attività rientri nelle tipologie previste dalle schede di prevalutazione di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale 13 ottobre 2023, n.1876, si applica l'art. 16 bis del regolamento di attuazione della L.P: 11/07 emanato con Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n.50-157/Leg, ovvero si rende necessaria l'attivazione della procedura di verifica di corrispondenza.
3. Le zone di speciale conservazione(ZSC), le zone di protezione speciale (ZPS) e le Riserve Naturali provinciali individuati sul territorio comunale sono:

- **IT 3120099 – Piccole Dolomiti - ZPS**

Area a naturalità elevata che rappresenta il limite occidentale di numerose specie a gravitazione orientale. E' presente un significativo gruppo di specie endemiche. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie di animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Presenza di invertebrati legati a boschi maturi e integri di latifoglie.

- **IT 3120172 – Monti Lessini – Piccole Dolomiti - ZSC**

Area a naturalità elevata che rappresenta il limite occidentale di numerose specie a gravitazione orientale. E' presente un significativo gruppo di specie endemiche. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Presenza di invertebrati legati a boschi maturi e integri di latifoglie, con alcune specie floristiche di rilievo. Nei boschi montano-mesofili sono tra l'altro assai diffusi il tasso e l'agrifoglio. Nella parte più ad ovest estese aree pascolive tuttora regolarmente gestite con alpeggio di bovini.

**TITOLO 12\***  
**PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE**  
**(ZONE D)**

**ART. 58**  
**DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE**

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) come modificata con le deliberazioni n. 678/2014, n. 1689/2015 e n. 1751/2017 e n. 1751/2017 di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

**ART. 59**  
**TIPOLOGIA COMMERCIALE E DEFINIZIONI**

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n.1339 del 1 luglio 2013 e s.m.. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss.mm. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 100 metri quadrati e fino a 400 metri quadrati.
2. Ai fini delle presenti norme, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

**ART. 60**  
**LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI**

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.

Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

2. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.
3. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di

attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.

4. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree fatte salve eventuali diverse disposizioni specifiche:
  - a) aree per infrastrutture stradali fatta eccezione per quelle ammesse dall'art. 46.1;
  - b) aree a verde privato;
  - c) aree a verde storico;
  - d) fasce di rispetto;
  - e) aree agricole di pregio;
  - f) aree agricole;
  - g) altre aree agricole;
  - h) aree a bosco e a pascolo;
  - i) aree ad elevata integrità;
  - j) aree per impianti per lo smaltimento dei rifiuti inerti;
  - k) aree per attività estrattive.

**ART. 61**  
**PARCHEGGI PERTINENZIALI**  
**(eliminato)**

**ART. 62**  
**VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

**Titolo 13°**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE**

**ART. 63**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE**

1. Le distanze minime tra edifici, le distanze minime degli edifici dai confini, le distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici sono disciplinate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss.mm. e i.
2. Alle costruzioni accessorie/elementi di arredo di cui all'art. 8 delle presenti Norme si applicano le distanze previste per i "manufatti accessori" dall'art. 7 dell'allegato 2 alla Delibera provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss.mm.
3. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di distanze vale la seguente equiparazione tra le zone omogenee individuate dal D.M. 1444/68 e le destinazioni di zona del PRG :

<b>D.M. 1444/68</b>	<b>Destinazioni insediative del PRG</b>
ZONA A	- Insediamenti storici - Aree, edifici e complessi edilizi isolati di interesse culturale storico artistico - Beni culturali
ZONA B	- Aree consolidate - Aree da completare
ZONA C	- Aree di espansione
ZONA D	- Aree produttive del settore secondario, commerciali e terziarie - Aree ricettive ed alberghiere - Attrezzature extra alberghiere - Aree per impianti agricoli per la zootecnia
ZONA E	- Aree agricole di pregio, aree agricole, altre aree agricole - Aziende agricole - Aree a bosco, aree a pascolo - Aree ad alta integrità
ZONA F	- Aree per servizi ed attrezzature pubbliche - Aree a verde pubblico e parchi urbani - Aree a parcheggio pubblico - Area cimiteriale - Aree per infrastrutture e servizi - Aree per infrastrutture stradali, area di servizio-stazione di carburante - Aree per impianti per lo smaltimento dei rifiuti inerti
<b>G.P. 1227/16</b>	
ZONA H	- Verde privato - Spazi privati - Parcheggi e strade privati
ZONA L	- Aree per attività estrattiva

**ART. 64**  
**DEFINIZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE**  
**(eliminato)**

**Art. 65**  
**DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE**  
**NEGLI INSEDIAMENTI STORICI E AREE EDIFICATE**  
**(eliminato)**

**Art. 66**  
**DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE NELLE AREE PRODUTTIVE**  
**(eliminato)**

**Art. 67**  
**DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE IN ALTRE AREE**  
**(eliminato)**

**Art. 68**  
**DISTANZE DA APPLICARE TRA MANUFATTI ACCESSORI**  
**(eliminato)**

**Art. 69**  
**DISTANZE DEGLI EDIFICI DAI CONFINI**  
**(eliminato)**

**Titolo 14°**  
**STRUMENTI SUBORDINATI DEL**  
**PIANO REGOLATORE GENERALE**

**ART. 70**  
**DISPOSIZIONI IN MERITO AI PIANI ATTUATIVI**

1. I piani attuativi individuati nella cartografia del P.R.G. e contraddistinti dalla sigla P.L., dovranno essere progettati nel rispetto delle norme di zona conformemente agli obiettivi urbanistici e dei parametri edilizi indicati nei rispettivi cartigli riportati nella Tabella 13.

I nuovi piani attuativi hanno efficacia decennale a decorrere dalla data di efficacia della delibera che li approva. Decorso tale termine, vale quanto previsto dall'art. 54 della L.P. 15/2015.

**1) PL1 – Raossi**

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 della L.P. 15/2015 la previsione del presente Piano Attutivo cessa di avere efficacia se lo stesso non è presentato entro 8 anni dall'entrata in vigore della presente Variante al PRG.

Valgono i parametri edificatori di cui alla Tabella 13 – *Elenco cartigli*.

**2) PL2 – Raossi**

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 della L.P. 15/2015 la previsione del presente Piano Attutivo cessa di avere efficacia se lo stesso non è presentato entro 8 anni dall'entrata in vigore della presente Variante al PRG.

Valgono i parametri edificatori di cui alla Tabella 13 – *Elenco cartigli*.

**ART. 71**  
**DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE AREE SOGGETTE A PERMESSO DI**  
**COSTRUIRE CONVENZIONATO**

**1) PC1 – Albaredo**

L'ambito (ex PL) ha trovato parziale attivazione per la realizzazione di un edificio residenziale (p.f. 436/1). La relativa convenzione prevede in capo al promotore dell'intervento la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

I futuri nuovi interventi possono essere realizzati con le tempistiche previste dall'art. 84 comma 3 della L.P. 15/2015. Nel caso in cui si attivasse per prima la costruzione sulla p.f. 424 rispetto a quella sulla p.f. 436/2 dovrà essere sottoscritta da tutti proprietari una convenzione che preveda la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie e funzionali agli interventi.

Valgono i parametri edificatori di cui alla Tabella 13 – *Elenco cartigli*.

***Titolo 15°***  
***NORME TRANSITORIE E FINALI***

**ART. 72**

**DEROGA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE O IMPIANTI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO**



1. Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale e nel rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare alle disposizioni contenute negli elaborati e nelle norme del P.R.G. limitatamente ai casi di opere e di impianti pubblici o di interesse pubblico.

**ART. 73**


**NORME TRANSITORIE FINALI**

1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico - edilizia comunale vigente che risulti in contrasto con il presente P.R.G., è sostituita con quanto previsto dalle tavole elencate al precedente articolo 2 e dalle presenti norme.
2. Dalla data della deliberazione di adozione e fino all'entrata in vigore della presente Variante Generale al PRG 2023, nel rispetto dell'art. 47 della L.P. 15/2015, valgono le previsioni della 5<sup>a</sup> Variante 2011 e della 6<sup>a</sup> Variante per Opere Pubbliche 2023.
3. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.



**TABELLA 1**  
**MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI**





**TABELLA 2**  
**MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI**



**SCHEMA ESEMPLIFICATIVO**  
**(art. 8 comma 6)**




**TABELLA 3**  
**SCHEMI INDICATIVI PER IL COMPUTO DEI PIANI FUORI TERRA**  
**(art.3 R.U.E.P.)**




**TABELLA 4**  
**SCHEMA PER LE COSTRUZIONI ACCESSORIE (art. 3 RUEP)**  
**TETTOIA IN ADERENZA (max 15 mq)**  
**(Tipologia 1)**

**PIANTA TIPO**



**PROSPETTO**




**SEZIONE**




**TETTOIA ISOLATA(max 15 mq)**  
*(Tipologia 2)*


**PIANTA TIPO**



**PROSPETTO**



**SEZIONE**




**DEPOSITO/LEGNAIA IN ADERENZA (SUL max 15,00 mq)  
(Tipologia 1)**

**PLANIMETRIA**


Rapporto a/b=1:1 ÷ 1:2



**PROSPETTO LATERALE**



**PROSPETTO FRONTALE**




**DEPOSITO/LEGNAIA ISOLATA (SUL max 15,00 mq)**  
*(Tipologia 2)*

**PLANIMETRIA**


Rapporto a/b=1:1 ÷ 1:2




**PROSPETTO LATERALE**



**PROSPETTO FRONTALE**



**TABELLA 5**  
**SCHEMA PER I MANUFATTI – art. 84 RUEP (\*)**



(\*) Nel caso di ricovero per animali le aperture potranno avere caratteristiche e disposizioni diverse da quelle indicate nel presente schema.

**TABELLA 6**  
**VINCOLI PUNTUALI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO**

<b>Tavola</b>	<b>Abitato</b>	<b>Numero</b>	<b>Descrizione</b>
CS1	Lombardi	1	Edicola in nicchia
CS1	Sich	1	Portale in pietra
CS1	Albaredo	1	Portale in pietra
CS1	Albaredo	2	Portale in pietra
CS1	Albaredo	3	Meridiana
CS1	Albaredo	4	Portale in pietra
CS1	Foppiano	1	Portale in pietra
CS1	Foppiano	2	Capitello con statua della Madonna
CS1	Foppiano	3	Portale in pietra
CS1	Foppiano	4	Portale in pietra
CS1	Foppiano	5	Portale in pietra
CS1	Foppiano	6	Portale in pietra
CS1	Foppiano	7	Portale in pietra
CS1	Foppiano	8	Portale in pietra
CS1	Foppiano	9	Portale in pietra
CS1	Zanolli	1	Portale in pietra
CS1	Matassone	1	Portale in pietra
CS2	Valmorbia	1	Portale in pietra
CS2	Valmorbia	2	Portale in pietra
CS2	Valmorbia	3	Portale in pietra
CS2	Valmorbia	4	Portale in pietra
CS2	Valmorbia	5	Portale in pietra
CS2	Valmorbia	6	Portale in pietra
CS2	Valmorbia	7	Portale con balconcino in pietra
CS2	Valmorbia	8	Portale in pietra
CS2	Valmorbia	9	Portale in pietra
CS2	Valmorbia	10	Portale in pietra
CS2	Dosso	1	Pozzo
CS2	Zocchio	1	Capitello con statua della Madonna

CS2	Zocchio	2	Fontana in pietra
CS2	Zocchio	3	Portale in pietra
CS2	Nave	1	Dipinto della Madonna con Bambino del 1840
CS2	Sega	1	Capitello con quadro della Madonna
CS2	Robolli	1	Dipinto in nicchia della Madonna con Bambino
CS3	Aste	1	Capitello a quattro facce con dipinti
CS3	Aste	2	Portone
CS3	Staineri	1	Portale in pietra
CS3	Staineri	2	Pozzo del 1887
CS3	Staineri	3	Piccolo portale in pietra
CS3	Staineri	4	Scale in pietra
CS3	Staineri	5	Portale in pietra
CS3	Staineri	6	Scala in pietra
CS3	Fontana	1	Portale in pietra
CS3	Fontana	2	Capitello Madonna con Bambino
CS3	S. Anna	1	Portale in pietra
CS3	S. Anna	2	Fontana e scale in pietra
CS3	S. Anna	3	Portale in pietra con cammeo del 1788
CS3	S. Anna	4	Portale in pietra
CS3	Arlanch	1	Portale in pietra
CS3	Arlanch	2	Edicola e scala in pietra
CS3	Arlanch	3	Scala in pietra
CS3	Arlanch	4	Portale con concio in chiave lavorato
CS3	Arlanch	5	Capitello a tre facce con Santi
CS3	Sottoriva	1	Dipinto in nicchia
CS3	Sottoriva	2	Dipinto in nicchia
CS4	Anghebeni	1	Portale in pietra
CS4	Anghebeni	2	Portale in pietra
CS4	Anghebeni	3	Portale in pietra
CS4	Anghebeni	4	Fontana in pietra
CS4	Anghebeni	5	Capitello con affresco
CS4	Anghebeni	6	Portale in pietra

CS4	Anghebeni	7	Portale in pietra
CS4	Anghebeni	8	Portale in pietra
CS4	Foxi	1	Lavatoio
CS4	Foxi	2	Edicola in pietra
CS4	Foxi	3	Piccolo portale in pietra
CS4	Foxi	4	Portale in pietra
CS4	Foxi	5	Dipinto in nicchia della Madonna con Bambino e Santi
CS4	Raossi	1	Portale in pietra
CS4	Raossi	2	Portale in pietra
CS4	Raossi	3	Portale in pietra
CS4	Raossi	4	Portale in pietra
CS4	Raossi	5	Portale in pietra
CS4	Raossi	6	Portale in pietra
CS4	Raossi	7	Affresco della Madonna e S. Rocco
CS4	Raossi	8	Portale in pietra
CS4	Costa	1	Capitello con statua della Madonna
CS5	Cumerlotti	1	Dipinto di Gesù, S. Agostino e S. Domenico
CS5	Cuneghi	1	Capitello
CS5	Bruni	1	Edicola della Madonna Consolatrice degli afflitti - 1945
CS5	Bruni	2	Affresco della Madonna con Bambino e Santi
CS5	Roipi	1	Affresco in nicchia della Beata Vergine Maria e Santi
CS5	Zendri	1	Portale in pietra
CS5	Ometto	1	Affresco della Madonna con Bambino e Santi
CS6	Parrocchia	1	Portale in pietra
CS6	Parrocchia	2	Edicola
CS6	Parrocchia	3	Portale in pietra
CS6	Parrocchia	4	Insegna
CS6	Parrocchia	5	Portale in pietra
CS6	Parrocchia	6	Portale in pietra
CS6	Parrocchia	7	Portale in pietra
CS6	Martini	1	Portale in pietra
CS6	Martini	2	Portale in pietra

CS6	Speccheri	1	Portale in pietra
CS6	Camposilvano	1	Meridiana
CS6	Camposilvano	2	Portale in pietra
CS6	Camposilvano	3	Portale in pietra
CS6	Camposilvano	4	Portale in pietra
CS6	Camposilvano	5	Meridiana
CS6	Camposilvano	6	Portale in pietra e soprastante poggiolo
CS6	Camposilvano	7	Portale in pietra
CS6	Camposilvano	8	Scala esterna
CS6	Camposilvano	9	Edicola
CS6	Camposilvano	10	Fontana in pietra

**TABELLA 7**  
**TIPI E AMPIEZZE DELLE FASCE DI RISPETTO a)**  
**(in metri)**

**Distanze minime da osservare per gli interventi di trasformazione e nuova costruzione**

INFRASTRUTTURA	NELLE URBANIZZAZIONI Titoli 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 12° e aree di cui agli artt. 47 e 48	NEGLI SPAZI APERTI	A MISURARE DA
<b>ACQUE</b>			
Corsi d'acqua pubblici b)	10	30	Rive o opere di difesa
Pozzi	15	15	Centro
Sorgenti	---	100	Sorgente
Acquedotti D)	---	2,5	Asse
Collettori fognari d)	---	2,5	Asse
<b>DEPURATORI BIOLOGICI</b>			
Scoperti c)	100	100	Recinzione
Coperti c)	50	50	fabbricato
<b>DEPURATORI A SEDIMENTAZIONE MECCANICA</b>			
Scoperti c)	50	50	Recinzione
Coperti c)	30	30	Dal centro dell'impianto
<b>DISCARICHE</b>			
	---	100	Recinzione
<b>CIMITERI e)</b>			
	50	50	Recinzione

a) Le ampiezze delle fasce di rispetto, se non individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., sono quelle risultanti dalla sopra riportata tabella

b) Gli interventi edilizi ed urbanistici sui corsi d'acqua e le loro rive sono regolati - in generale - dalla L.P. 8 luglio 1976, n.18, e dalle successive modifiche.

c) Per le operazioni non espressamente vietate dal P.R.G. nelle fasce di rispetto dei depuratori si richiama l'art. 59 del TULP e la delibera della G.P. n. 1775 dd. 26 agosto 2005 e s.m.

d) Per acquedotti e collettori fognari soggetti a fascia di rispetto si intendono i tronchi principali generali.

e) Distanze riducibili nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

**TABELLA 8**  
**LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI \*)**  
**(in metri)**

Nelle zone destinate all'insediamento–  
 Titoli 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 12° - e nelle aree di cui agli artt. 47 e 48

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZ.	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E/O SVINCOLI DI PROGETTO
III CATEGORIA	5	25	35	--
IV CATEGORIA	5	15	25	--
ALTRE STRADE	5	7,5	10	--

La larghezza delle fasce di rispetto stradale è espressa in m e si misura:

- **dal limite stradale** per le strade esistenti
- **dall' asse stradale** per strade esistenti da potenziare
- **dal centro del simbolo** per strade di progetto
- per raccordi e/o svincoli

Si considerano strade esistenti anche tratti di quelle di progetto o da potenziare le cui sezioni abbiano raggiunto le caratteristiche minime stabilite nella tab.10

\*) Le ampiezze delle fasce di rispetto, se non individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., sono quelle risultanti dalla sopra riportata tabella

**TABELLA 9**  
**LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI \*)**  
**(in metri)**

Al di fuori delle aree destinate all'insediamento

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZ.	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E/O SVINCOLI DI PROGETTO
III CATEGORIA	20	40	60	--
IV CATEGORIA	15	30	45	--
ALTRE STRADE	10	20	30	--

La larghezza delle fasce di rispetto stradale è espressa in metri e si misura:


- **dal limite stradale** per le strade esistenti
- **dall'asse stradale** per strade esistenti da potenziare
- **dall'asse stradale** per strade di progetto
- **dall'asse stradale** per raccordi e/o svincoli

Si considerano strade esistenti anche tratti di quelle di progetto o da potenziare le cui sezioni abbiano raggiunto le caratteristiche minime stabilite nella tab.10

\*) Le ampiezze delle fasce di rispetto, se non individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., sono quelle risultanti dalla sopra riportata tabella.

**TABELLA 10  
DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO**

CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE		CARREGGIATA		BANCHINE	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
TERZA	7.00	9.50	6.00	7.50	0.50	0.75
IV <sup>^</sup> - V <sup>^</sup>	4.50	7.00	4.00	6.00	0.25	0.50
STRADE RURALI E BOSCHIVE	----	3.00	----	2.50	----	0.25
ALTRE STRADE	3.00	6.00	3.00	5.00	----	----



**TABELLA 11**  
**MANUFATTI E SITI DI INTERESSE STORICO**  
**( esterni ai centri storici )**

**CIPPI DI CONFINE**

1. Croce di confine incisa nella roccia unitamente alla lettera B e alla data 1751 a Pian delle Fugazze.
2. Altro confine con croce incisa nella roccia di Pietra Favella (o Crocetta) eseguito come il precedente a Pian delle Fugazze.
3. Altro confine con croce incisa nella roccia ai piedi del monte Baffelan eseguito come i precedenti a Pian delle Fugazze.
4. Croci di confine scolpite nella roccia e numerate in località Val delle Trenche.  
 Confine consistente in una croce scavata nella roccia di Costa Bella: dalla parte destra scudo d'armi austriache, dalla parte sinistra scudo d'armi venete. Datato 1795. A Pian delle Fugazze
5. Primo termine principale nel cengio della Sisilla a Campogrosso.
6. n° 5 termini intermedi
7. Secondo termine principale nella Croce di Esole scolpita nel cengio a Campogrosso
8. n° 6 termini intermedi
9. Terzo termine principale alle Buse Scure a Campogrosso

**CALCHERE**

10. Vicino al Forte di Pozzacchio
11. Calchera sopra il paese del Dosso, sulla vecchia strada per Tezze
12. Calchera sopra il paese del Dosso, sulla vecchia strada per Tezze
13. Calchera nella Val Granda di Valmorbia, vicino alle Tezze
14. Calchera nella Val Granda di Valmorbia, vicino alle Tezze
15. Calchera a Matassone , sopra il paese
16. Calchera a Matassone, in Val di S. Antonio
17. Calchera lungo la strada di Prova
18. Calchera sulla strada vecchia, fra Zocchio ed Anghebeni
19. Calchera in Val di Foxi, in località Prà
20. Calchera in Val di Foxi, al Santo
21. Calchera in Val di Foxi, dietro il paese di Costa a Malpeche
22. Calchera in Val di Foxi, a monte del ponte sulla S.S.
23. Calchera sopra il paese di Aste, a Tarne Topa
24. Calchera sopra il paese di Aste, al Mander
25. Calchera sopra il paese di Cuneghi
26. Calchera sopra il paese di Riva, alla Frata
27. Calchera sopra il paese di Bruni
28. Calchera in Val della Piazza, lungo la strada delle Calcare
29. Calchera in Val della Piazza, lungo la strada delle Calcare
30. Calchera a Piano, in località Camerlan
31. Calchera a Piano lungo la strada per Istede
32. Calchera in Val Rumini, a monte del ponte sulla S.P.
33. Calchera sopra la strada della Val Rumini
34. Calchera a Obra, verso la Val Rumini
35. Calchera vicino al casello di Speccheri
36. Calchera dietro il paese di Camposilvano, in località Labio
37. Calchera all'inizio della Val Gerlano
38. Calchera in Val del Cuier, alla Cà Vecia
39. Calchera a Ometto, nella Val dell'Oner
40. Calchera a Ometto in località Sassoni
41. Calchera a monte dell'ex mulino di Camposilvano, in Val della Trenche
42. Calchera a monte dell'ex mulino di Camposilvano, in Val della Trenche
43. Calchera allo Spiazzo delle Plerche, sul sentiero per malga Siebe
44. Calchera allo Spiazzo delle Plerche, sul sentiero per malga Siebe
45. Calchera sotto le Pruste, sulla strada Spiseche

- 46. Calchera in Val delle Sette Fontane, a valle dell'acquedotto di Camposilvano
- 47. Calchera sulle "Game" a monte di malga Boffetal
- 48. Calchera sulle "Game" a monte di malga Boffetal

#### **MANUFATTI DI INTERESSE STORICO ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO ALL'ESTERNO DEI CENTRI STORICI**

- 67. Pozzo ad Albaredo
- 68. Pozzo ad Albaredo
- 69. Capitello a Foppiano
- 70. Pozzo a valle di Matassone
- 71. Nicchia dedicata a S. Antonio in Val di S. Antonio
- 72. Capitello con croce in sasso a Zocchio
- 73. Fontana ad Anghebeni
- 74. Nicchia nella roccia con statua di S. Antonio in Val di Foxi
- 75. Edicola dedicata al Crocefisso
- 76. Fontana e lavatoio ad Anghebeni
- 77. Ruederi di edicola ad Anghebeni (L. 1089/39)
- 78. Pozzo a Foxi
- 79. Edicola dedicata alla Madonna a Corte
- 80. Ponte in pietra del 1852 alla Busa
- 81. Edicola votiva dedicata a S. Antonio da Padova in località Parmesan
- 82. Fontana in pietra a Pezzati
- 83. Forte di Matassone
- 84. Monte Corno Battisti

#### **EMERGENZE FLORISTICHE E MONUMENTI VEGETALI**

- 85. Popolazione di *Bunium bulbocastanum* in località Tezze
- 86. Popolazione in sottoroccia di *Reseda luteola* in località Monte Spil
- 87. Stazione della rara *Orobanche laserpitii-sileris* in località Monte Corno Battisti
- 88. Popolazione di *Ranunculus sardous* in località Nave
- 89. Grossi larici in compluvio sopra Aste
- 90. Faggio detto "della regina" a valle di passo Buole
- 91. Presenza del rarissimo *Galium parisiense* in località Piazza
- 92. Zona umida di un certo interesse per la presenza di *Dactylorhiza trunsteineri* in località Maso Geche
- 93. Popolazione di *Carex pendula* e *Carex otrubae* in località lago dei Poiani
- 94. Unica stazione in Trentino assieme a quella della Val di Fieno di *Genista sericea* in località val delle prigioni
- 95. Popolazione di *Genista sericea* in località val di Fieno
- 96. Grossi faggi lungo strada per passo Streva
- 97. Tre faggi centenari a monte casa cantoniera passo Streva
- 98. Grossi faggi lungo strada per passo Streva
- 99. Faggio secolare in località ristoro strada per Camposilvano
- 100. Piccola popolazione di *Aristolochia lutea* il località val delle Trenche
- 101. Frassini maggiori presso malga Boffetal
- 102. Unica popolazione in Trentino di *Potamogeton trichodes*. popolazione di Tozzia alpina pozza malga Boffetal
- 103. Popolazioni di *Grafia gola*, *Ruscirsi maiolicar*, *Androceo lattea*, *A. usmani*, *Campanula metastasiana*. Unica popolazione per il C10 di *Petula pubescente* in località Boale dei Fondi
- 104. Esempio centenario di *taxus baccata* in compluvio in val di Sinello
- 105. Unica presenza per il C10 di *Empetrum hermaphroditum* vicino a malga Prà di Mezzo
- 106. Unica presenza per il C10 di *Poa hybrida* in località Cima delle Ofre
- 107. Zona umida su porfido, vi si trovano popolazioni di *Carex fusca*, *Carex rostrata* e *Taraxacum palustre* in località passo Campogrosso
- 108. Popolazione endemica di *Biscutella-Biscutella prealpina* in località Boale dei Fondi
- 109. Popolazione endemica di *Primula recubariensis* in località Bocca dei Fondi

**TABELLA 12**  
**BENI ARCHITETTONICI**

<b>NUMERAZIONE</b>	<b>Vincolo diretto ai sensi del D. Lgs. 42/2004, dichiarato di interesse</b>	<b>FRAZIONE</b>
1	Affresco su casa parte di p.ed. 746	Raossi
2	Portale lapideo su casa parte p.ed. 761	Raossi
3	Chiesa di S. Rocco, p.ed. 67/1	Foppiano
4	Chiesa dell'Ausiliatrice, p.ed.654/1	Piano
5	Chiesa di S. Vigilio vescovo e martire, p.ed.661	Parrocchia
6	Chiesa della SS. Trinità, p.ed. 544	Camposilvano
7	Chiesa della Natività di Maria, p.ed. 1102/1	Valmorbia
8	Canonica pp.ed. 662, 663	Parrocchia
9	Cimitero di Albaredo, p.ed. 1375	Albaredo
10	Forte Pozzacchio "Werk Valmorbia"/B	Valmorbia
11	Chiesa del patrocinio di S. Giuseppe, p.ed. 47	Albaredo
12	Chiesa dei SS. Pietro e Paolo apostoli, p.ed. 1311	Raossi
13	Chiesa di S. Floriano martire, p.ed. 355/1	Riva di Vallarsa
14	Chiesa di S. Anna, p.ed. 230	S. Anna
15	Edicola Sacra p.ed. 1161	Valmorbia

<b>Numerazione</b>	<b>Vincolo diretto ai sensi del art. 12 del D. Lgs. 42/2004, ex art. 5 riconosciuti di interesse</b>	<b>FRAZIONE</b>
1	Ponte in pietra "Ponte di Speccheri", parte di p.f. 14160/1	Speccheri
2	Chiesa della Sacra Famiglia, p.ed. 1151	Aste
3	Edicola su parte p.f. 11814/3	Anghebeni
4	Cimiteri di Camposilvano, p.ed. 1370	Camposilvano
5	Fontana su parte p.f. 13969/2	Camposilvano
6	Chiesa della Madonna della Corona, p.ed. 1103	Dosso
7	Chiesa di S. Rocco, p.ed. 928	Foxi
8	Chiesa di S. Valentino sacerdote e martire, p.ed. 96	Matassoni
9	Chiesa della Madonna della Neve, p.ed. 472	Obra
10	Cappella di S. Rocco, p.ed. 723	Raossi
11	Chiesa di S. Teresa di Gesù Bambino e S. Caterina V.E.M., p.ed. 1171	Speccheri
12	Edicola su parte p.f. 13849/2	Fontana
13	Cappella della Madonna del Carmine, p.ed. 212/4	Staineri
14	Edicola sacra, p.ed. 1161	Valmorbia
15	Chiesa dell'Addolorata, p.ed. 17	Sich

**TABELLA 13**  
**ELENCO CARTIGLI**

<b>N. AREA</b>	<b>TAV.</b>	<b>ABITATO</b>	<b>PIANI ATTUATIVI</b>	<b>Indice U.f. mq/mq</b>	<b>ALTEZZA FACCIATA ml</b>	<b>ALTEZZA EDIFICIO ml</b>	<b>N. PIANI</b>
1		ANGHEBENI		0,54	9,00	9,50	4
2		CAMPOSILVANO		0,54	10,00	10,50	4
3		MARTINI		0,54	8,00	8,50	4
4		ALBAREDO	PC1	0,40	8,00	8,50	4
5		RAOSSI	PL1	0,40	8,00	8,50	4
6		RAOSSI	PL2	0,40	8,00	8,50	4